

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

N. 293

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 agosto 2021)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la direttiva (UE) 2018/851, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Visti il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare la Parte II recante il recepimento direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;

Visto il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;

Vista la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 18;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del



Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute, il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Obiettivi)

1. Il presente decreto ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.

ART. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;
- b) «convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438;
- c) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonché i rifiuti accidentalmente pescati;
- d) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;
- e) «residui del carico»: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo che rimangono sul ponte, nella stiva o in cisterne, dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, ivi comprese le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui. Fanno eccezione le polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo è stato spazzato o la polvere presente sulle superfici esterne della nave;
- f) «impianto portuale di raccolta» o «impianti portuali di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;
- g) «peschereccio»: qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
- h) «imbarcazione da diporto»: i natanti con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 ed i 10 metri, le unità navali, con scafo di lunghezza compresa tra i 10 ed i 24 metri e le navi da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinati all'utilizzo sportivo o ricreativo e non impegnati in attività commerciali;
- i) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto;
- l) «Autorità competente» o «Autorità competenti»: l'Autorità di Sistema Portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84;

- m) «sufficiente capacità di stoccaggio»: lo spazio necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso del viaggio;
- n) «traffico di linea»: traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto dalla *Autorità competente di cui alla lettera l)*;
- o) «scali regolari»: viaggi ripetuti dalla stessa nave secondo uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi;
- p) «scali frequenti»: scali effettuati da una nave nello stesso porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane;
- q) «GISIS»: sistema globale integrato di informazione sul traffico marittimo istituito dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
- r) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- s) «tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall'effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle navi;
- t) «zona di ancoraggio»: l'area individuata nello specchio acqueo interno o esterno alle aree del porto, ove una nave può sostare, non necessariamente all'ancora, senza compiere operazioni commerciali intese come quelle che comportano la movimentazione, del carico pagante o l'imbarco o lo sbarco di passeggeri.

2. I rifiuti delle navi sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, i rifiuti delle navi sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b-ter), del medesimo decreto legislativo.

ART. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica a:

a) tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi adibite a servizi portuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017 e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017 e con l'eccezione delle navi militari e da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;

b) tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi di cui alla lettera a).

2. Al fine di evitare ingiustificati ritardi per le navi, le Autorità competenti possono escludere la zona di ancoraggio dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aggiornate le misure necessarie ad assicurare che le navi militari, da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi, delle caratteristiche di ogni classe di unità. Nelle more dell'adozione del suddetto decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 marzo 2008.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, della salute, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto



conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.

TITOLO II IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

ART. 4 *(Impianti portuali di raccolta)*

1. In attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo, in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata, ovvero al traffico registrato nei tre anni solari precedenti all'anno di adozione del Piano, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la capacità degli impianti portuali di raccolta realizzati, quali strutture fisse, mobili o galleggianti, è commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto, tenuto conto:

- a) delle esigenze operative degli utenti del porto;
- b) dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto;
- c) della tipologia delle navi che vi fanno scalo;
- d) delle esenzioni di cui all'articolo 9.

3. Nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5, le Autorità competenti definiscono gli adempimenti e le modalità operative relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta che siano semplici e rapide e non determinino ingiustificati ritardi alle navi. Nel Piano sono altresì definiti i criteri per la determinazione delle tariffe per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta che non devono creare un disincentivo all'uso degli impianti stessi da parte delle navi.

4. Ferme restando le disposizioni sanitarie di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, per la gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione derivanti da trasporti internazionali, i gestori degli impianti portuali di raccolta provvedono ad una gestione dei rifiuti delle navi che assicuri la tutela ambientale, conformemente alla disciplina in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini del primo periodo, i rifiuti delle navi sono raccolti separatamente, per facilitarne il riutilizzo e il riciclaggio. Per facilitare tale processo, i gestori degli impianti portuali di raccolta possono raccogliere le frazioni di rifiuti differenziate conformemente alle categorie di rifiuti stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo conto delle sue linee guida. Anche a fini tariffari sono comunque raccolti e quantificati separatamente i residui del carico ed i rifiuti accidentalmente pescati.

5. Gli impianti portuali di cui al comma 1 devono essere conformi al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.

6. Ferma restando la disciplina in materia di concessione di beni demaniali e di servizi espletati con mezzi navali in regime di concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n.152 del 2006, fatta salva, ricorrendone le condizioni, l'applicazione dell'articolo 185-bis del citato decreto legislativo.

7. L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del relativo servizio di raccolta dei rifiuti, avviene in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni, con particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017.

8. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma 1 provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n.152 del 2006 ed adempie, laddove previsto, alle disposizioni in materia di tracciabilità di cui all'articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa normativa di attuazione.

9. Il Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente



disposizione, stabilisce, in conformità alle procedure definite dall'Organizzazione marittima internazionale, le modalità di segnalazione all'IMO ed allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta nonché le modalità di indagine su tutti i casi segnalati di presunta inadeguatezza e di notifica dell'esito dell'indagine all'IMO e allo Stato segnalante.

10. Nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5 è previsto un meccanismo di indennizzo da corrispondere alle navi a carico del gestore del servizio, nel caso di ritardi ingiustificati nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti. L'indennizzo è riconosciuto nella forma della riduzione sulla tariffa dovuta, fermo restando il diritto al risarcimento del danno secondo le disposizioni del codice civile. Nel Piano sono altresì definite modalità e tempistiche per la presentazione di eventuali segnalazioni da parte delle navi relative ad inadeguatezza degli impianti o a disservizi, idonee a garantire le opportune verifiche da parte delle autorità preposte ai controlli.

ART. 5

(Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Autorità competenti predispongono, approvano e rendono operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei criteri indicati nell'Allegato 1. Ai fini della predisposizione del Piano, della sua modifica e del suo aggiornamento, è assicurata la consultazione di tutte le parti interessate, tra cui, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, ivi incluse le associazioni di categoria, le autorità locali, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore e i rappresentanti della società civile.

2. Ai fini della approvazione del Piano di cui al comma 1 e dell'integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n.152 del 2006, il Piano è tempestivamente comunicato alla Regione competente, che ne valuta la coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti esprimendosi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

3. In caso di mancata predisposizione del Piano di raccolta dei rifiuti nei termini stabiliti al comma 1, la regione competente, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, nomina, decorso inutilmente tale termine, un commissario ad acta per la predisposizione e l'approvazione dello stesso.

4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, la stessa d'intesa con la regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comune cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, la regione predispone lo studio di cui all'articolo 19 della Parte seconda del decreto legislativo n.152 del 2006, e acquisisce ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. A seguito dell'approvazione del Piano di cui al comma 1 o di sue modifiche sostanziali, l'Autorità competente ne assicura l'adeguata comunicazione agli operatori delle navi, in particolare comunica la disponibilità di impianti portuali di raccolta, le tariffe applicate e le informazioni di cui all'Allegato A "Informazioni sul sistema di raccolta e gestione delle navi".

6. Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale, l'Autorità competente può approvare un unico piano di raccolta dei rifiuti, purché il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di raccolta e la disponibilità degli impianti portuali di raccolta esistenti. Fermo restando quanto previsto al comma 2, e al primo periodo del presente comma, se i porti inclusi nella medesima Autorità di sistema portuale sono ubicati in regioni diverse, l'Autorità può approvare un solo piano di raccolta.

7. In coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni cinque anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto, il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti è soggetto a nuova approvazione. Tali cambiamenti possono comprendere modifiche strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo. Se durante il periodo di cinque anni di cui al primo periodo non si sono verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione può consistere



in una convalida dei piani esistenti previa consultazione degli stessi soggetti che devono essere sentiti in sede di redazione.

8. I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se è garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l'esenzione è comunque applicabile dall'Autorità competente con provvedimento motivato. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica annualmente il nome e l'ubicazione di tali porti per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.

TITOLO III CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI

ART. 6 (Notifica anticipata dei rifiuti)

1. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, diretto verso un porto dell'Unione, compila in modo veritiero e preciso il modulo di cui all'allegato 2 del presente decreto («notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni in esso contenute all'Autorità competente o al soggetto da questa indicato:

a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto;
b) non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo; o al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

2. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono riportate per via elettronica nel sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformità al decreto legislativo n. 196 del 2005, e all'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono disponibili a bordo, preferibilmente in formato elettronico, almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.

4. L'Autorità competente trasmette, in modo tempestivo, le informazioni di cui al comma 1, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanità marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine, e al chimico del porto.

5. Fermo restando quanto disposto al comma 1, con riferimento all'ambito di applicazione, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano comunque ai pescherecci di stazza inferiore a 300 tonnellate.

6. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi del presente decreto non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa all'Autorità competente del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalle stesse ed i residui del carico.

7. I mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.

8. Nel caso di conferimento dei rifiuti alimentari, al fine di assicurarne la tracciabilità ed il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.1069/2009, le informazioni sono integrate con una distinzione tra rifiuti alimentari di provenienza UE e di provenienza extra UE, indicando in particolare i rifiuti formati a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, da alimenti provenienti da paesi non facenti parte dell'U.E., che richiedono particolari precauzioni per la gestione ai sensi delle disposizioni sanitarie.



ART. 7

(Conferimento dei rifiuti delle navi)

1. Il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL.

2. Al momento del conferimento il gestore dell'impianto portuale di raccolta o l'Autorità competente cui i rifiuti sono stati conferiti o i soggetti da questi incaricati compilano in modo veritiero e preciso il modulo «ricevuta di conferimento dei rifiuti» di cui all'allegato 3 e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai piccoli porti senza personale o che sono ubicati in località remote, a condizione che il nome e l'ubicazione di detti porti sia stato notificato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.

3. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n.196 del 2005 comunica per via elettronica, prima della partenza, o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti, le informazioni in essa riportate, nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformità al decreto legislativo n.196 del 2005, e all'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le informazioni della ricevuta di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due anni, ove opportuno insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti solidi e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità degli Stati membri.

4. Fatto salvo il comma 1, una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, previa autorizzazione dell'Autorità marittima che, avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del porto ove lo ritenga necessario, ha accertato almeno una delle seguenti condizioni:

a) che dalle informazioni fornite conformemente agli allegati 2 e 3 risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo;

b) che dalle informazioni disponibili a bordo delle navi che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n.196 del 2005 risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo;

c) che la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

5. L'Autorità competente chiede alla nave di conferire, prima della partenza, tutti i propri rifiuti se:

a) sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni disponibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 o nel GISIS, non può essere accertato che nel successivo porto di scalo siano disponibili adeguati impianti portuali per la raccolta;

o

b) il successivo porto di scalo non è noto.

6. Il comma 4 si applica fatte salve prescrizioni più rigorose a carico delle navi, adottate in base al diritto internazionale.

7. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia. Con riferimento ai rifiuti alimentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della transizione ecologica si procede alla revisione del decreto del Ministro della sanità 22 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2001, recante misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali. La revisione è effettuata secondo criteri di sicurezza ambientale e sanitaria, semplificazione e riduzione dei costi e degli oneri al fine di adeguarne le disposizioni decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e agli obiettivi di economia circolare. Nelle more



dell'approvazione del decreto di revisione di cui al presente comma, le Regioni possono definire speciali forme di gestione di tali rifiuti.

8. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi è considerato immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, lett. j) del regolamento (CE) 28 luglio 2015 n. 2015/2446. Ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lett. q) del medesimo regolamento (CE) n. 2015/2446. Le autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata di cui al Titolo IV, Capo 1, del regolamento (CE) 9 ottobre 2013 n. 952/2013, del codice doganale dell'Unione.

9. Le Autorità competenti o i soggetti pubblici o privati deputati alla gestione dei rifiuti a livello comunale o all'interno dei singoli porti stipulano con le associazioni di rappresentanza delle imprese di settore, convenzioni, o accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la definizione delle modalità di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché di quelli raccolti nell'ambito di campagne di raccolta dedicate concordate con le Autorità competenti o altre Amministrazioni, assicurando la tutela ambientale e sanitaria.

ART. 8

(Sistemi di recupero dei costi)

1. I costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto. Tali costi comprendono gli elementi di cui all'allegato 4.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate dall'Autorità competente e sono calcolate in conformità alle disposizioni dell'allegato 4. Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. Ai fini di cui al presente comma, sono applicati tutti i seguenti principi nell'elaborazione e nel funzionamento dei sistemi di recupero dei costi:

a) le navi pagano una tariffa indiretta, indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;

b) la tariffa indiretta copre:

1) i costi amministrativi indiretti;

2) una parte significativa dei costi operativi diretti, come stabilito nell'allegato 4, che rappresenta almeno il 30 per cento del totale dei costi diretti dell'effettivo conferimento dei rifiuti nell'anno precedente, con la possibilità di tenere conto anche dei costi relativi al volume di traffico previsto per l'anno successivo;

c) al fine di prevedere l'incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della convenzione MARPOL, diversi dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto il caso in cui il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di cui all'allegato 2 del presente decreto; i rifiuti accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso il diritto di conferimento;

d) la raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al presente comma. I costi della raccolta e del trattamento di tali rifiuti possono essere coperti, con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato 4.

e) per incoraggiare il conferimento dei residui delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti sostanze galleggianti persistenti a viscosità elevata, le Autorità competenti possono accordare adeguati incentivi finanziari;

f) la tariffa indiretta non include i costi dei rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, che sono recuperati in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti conferiti.

3. L'eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta è recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave.

4. Le tariffe possono essere differenziate sulla base dei seguenti elementi:

a) la categoria, il tipo e le dimensioni della nave;

b) la prestazione di servizi alle navi al di fuori del normale orario di lavoro nel porto; o



c) la natura pericolosa dei rifiuti.

5. Le tariffe sono ridotte sulla base dei seguenti elementi:

a) il tipo di attività cui è adibita la nave, in particolare quando una nave è adibita al trasporto marittimo a corto raggio;

b) la progettazione, le attrezzature e il funzionamento della nave dimostrano che la nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale.

6. Al fine di garantire che le tariffe siano eque, trasparenti, facilmente identificabili e non discriminatorie e che rispecchino i costi degli impianti e dei servizi resi disponibili o eventualmente utilizzati, l'importo delle tariffe e la base sulla quale sono state calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in lingua italiana ed, eventualmente, in una lingua usata internazionalmente. A garanzia della riscossione delle tariffe di cui al comma 1, l'Autorità competente determina le modalità per la prestazione di adeguata garanzia finanziaria e la relativa entità.

7. I Comuni, acquisiscono dai gestori degli impianti portuali di raccolta i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati riferiti all'anno solare precedente e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 70 del 1994, si provvede alla integrazione del modello unico di dichiarazione ambientale. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione contenente i dati di cui al presente comma al Ministero della transizione ecologica per la successiva comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7 della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

8. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorità competenti definiscono specifici criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 2, da applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonché, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati.

9. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorità competente, in considerazione della categoria, tipologia dimensioni della nave, nonché della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi addette ai servizi portuali e a quelle impegnate, per periodi temporali prolungati di durata pari o superiore ad un mese, ad attività di lavori, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi infrastrutturali e la cantieristica.

ART. 9 (Esenzioni)

1. L'Autorità Marittima può esentare una nave che fa scalo dagli obblighi di cui agli articoli 6, 7 comma 1, e 8, qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni:

a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e regolari;
b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che:

1) è comprovato da un contratto firmato con un porto o con un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti;

2) è stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave ed è stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento, che può essere un porto dell'Unione o un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati;

c) l'esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'Autorità competente in cui è situato il porto rilascia un certificato di esenzione, in base al formato di cui all'allegato 5, che conferma che la nave rispetta le condizioni e gli obblighi necessari all'applicazione dell'esenzione stessa e ne attesta la durata.



3. Le informazioni di cui al certificato di esenzione sono riportate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.
4. Le Autorità competenti assicurano il monitoraggio e la corretta applicazione degli accordi in essere relativi alle navi soggette a esenzioni che fanno scalo nei loro porti per il conferimento e il pagamento.
5. Fatta salva l'esenzione concessa, una nave non procede verso il successivo porto di scalo se è presente un'insufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo.

TITOLO IV MISURE ESECUTIVE

ART. 10 *(Ispezioni)*

1. Le Autorità marittime provvedono a ispezioni, anche casuali, per qualsiasi nave per verificarne la conformità al presente decreto.
2. Alle attività ispettive si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020.

ART. 11 *(Modalità di ispezione)*

1. L'Autorità marittima, ai fini della verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente decreto, ispeziona almeno il 15 per cento del numero totale di singole navi che fanno scalo nei propri porti ogni anno. Il numero totale di singole navi che fanno scalo corrisponde al numero medio di singole navi registrate nel triennio precedente nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.
2. L'Autorità marittima seleziona le navi da ispezionare mediante il meccanismo unionale basato sul rischio di cui agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2019/883.
3. L'Autorità marittima che accerta l'inosservanza degli obblighi e degli adempimenti previsti dall'articolo 7 dispone che la nave inadempiente non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti all'impianto di raccolta, tale da garantirne l'ottemperanza.
4. L'Autorità marittima se accerta che una nave ha lasciato il porto in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto informa immediatamente l'Autorità marittima del successivo porto di scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica dell'osservanza delle disposizioni medesime, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16.
5. L'Autorità marittima definisce le procedure di ispezione atte a verificare il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 anche da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.

ART. 12 *(Sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione)*

1. L'attuazione e l'applicazione del presente decreto sono agevolate dal sistema elettronico di comunicazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri, in conformità agli articoli 13 e 14.

ART. 13 *(Comunicazione e scambio di informazioni)*

1. La comunicazione e lo scambio di informazioni si basano sul sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui all'articolo 22-bis, comma 2 e all'allegato III del decreto legislativo n. 196 del 2005.



2. Le Autorità competenti assicurano che le seguenti informazioni siano comunicate per via elettronica entro 15 giorni in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, commi da 10 a 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

a) le informazioni sull'ora effettiva di arrivo e di partenza di ogni nave che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 che fa scalo in un porto dello Stato, insieme a un identificativo del porto in questione;

b) le informazioni riportate nella notifica anticipata dei rifiuti di cui all'allegato 2;

c) le informazioni riportate nella ricevuta di conferimento dei rifiuti di cui all'allegato 3;

d) le informazioni riportate nel certificato di esenzione di cui all'allegato 5.

3. Le informazioni di cui all'articolo 5, comma 5 e dell'Allegato A sono disponibili elettronicamente attraverso il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet». È consentita la consultazione della banca dati ai gestori degli impianti portuali anche in forma aggregata, al fine di poter verificare le esenzioni e deroghe concesse.

ART. 14

(Registrazione delle ispezioni)

1. Le Autorità competenti assicurano che le informazioni relative alle ispezioni a norma del presente decreto, comprese le informazioni relative ai casi di non conformità e ai provvedimenti di fermo emessi, siano trasferite senza ritardi alla banca dati sulle ispezioni, istituita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/883, non appena:

a) sia stato completato il rapporto di ispezione;

b) sia stato revocato il provvedimento di fermo; oppure

c) sia stata concessa un'esenzione.

ART. 15

(Formazione del personale)

1. Le Autorità competenti e i gestori degli impianti portuali provvedono affinché tutto il personale riceva la formazione idonea per lo svolgimento del proprio lavoro sul trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza connessi al trattamento di materiali pericolosi. Le Autorità competenti e i gestori degli impianti portuali garantiscono altresì che i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati per rispondere alle sfide dell'innovazione tecnologica.

ART. 16

(Sanzioni)

1. Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), che non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 8, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 258, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificatamente stabilite per i casi di violazione degli obblighi di tracciabilità.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro diecimila.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila. La violazione è segnalata dall'Autorità marittima al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta, in conformità all'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro novecento.



5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alla Commissione europea ed al Ministero della transizione ecologica copia delle segnalazioni relative alle inadeguatezze degli impianti di raccolta, di cui all'articolo 4, comma 9.

6. Le disposizioni sanzionatorie del presente articolo, ove più favorevoli, si applicano a tutte le violazioni commesse a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore limitatamente ai procedimenti sanzionatori per i quali non sia stata notificata ordinanza-ingiunzione.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART.18

(Clausola di cedevolezza)

1. Le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/883, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

ART. 19

(Abrogazione)

1. Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 è abrogato.



ALLEGATO 1
(articolo 5)

DISPOSIZIONI PER I PIANI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI NEI PORTI

I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono riguardare tutti i tipi di rifiuti delle navi che abitualmente fanno scalo in un porto e sono elaborati in conformità delle dimensioni del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo.

I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono includere i seguenti elementi:

- a) una valutazione dell'esigenza di impianti portuali di raccolta in funzione delle necessità delle navi che abitualmente fanno scalo nel porto;
- b) una descrizione del tipo e della capacità degli impianti portuali di raccolta;
- c) una descrizione delle procedure di accettazione e raccolta dei rifiuti delle navi;
- d) una descrizione del sistema di recupero dei costi;
- e) una descrizione della procedura per la segnalazione delle presunte inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;
- f) una descrizione della procedura per le consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, le imprese di gestione dei rifiuti, gli operatori dei terminal e le altre parti interessate; nonché
- g) una panoramica del tipo e dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi e gestiti negli impianti.

I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti possono includere:

- a) una sintesi del diritto nazionale pertinente, la procedura e le formalità per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;
- b) l'identificazione di almeno un punto di contatto nel porto;
- c) una descrizione degli impianti e dei processi di pretrattamento per eventuali flussi specifici di rifiuti nel porto;
- d) una descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;
- e) una descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi;
- f) una descrizione delle modalità di gestione nel porto dei diversi flussi di rifiuti;

Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dovrebbero essere del tutto conformi a un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attività. Tale conformità si presume se le procedure sono conformi al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

ALLEGATO 2
(articolo 6)

FORMATO STANDARD DEL MODULO DI NOTIFICA ANTICIPATA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

Notifica del conferimento dei rifiuti a: *[inserire il nome del porto di destinazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883]*

Il presente modulo deve essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.

1. DATI DELLA NAVE

1.1. Nome della nave:		1.5. Proprietario o operatore:		
1.2. Numero IMO:		1.6. Lettere o numero di identificazione: Numero MMSI (identificativo del servizio mobile marittimo):		
1.3. Stazza lorda:		1.7. Stato di bandiera:		
1.4. Tipo di nave:	<input type="checkbox"/> Petroliera <input type="checkbox"/> Nave da carico di altro tipo	<input type="checkbox"/> Chimichiera <input type="checkbox"/> Nave passeggeri	<input type="checkbox"/> Portarinfuse <input type="checkbox"/> Ro-ro	<input type="checkbox"/> Container <input type="checkbox"/> Altro (specificare)

2. DATI RELATIVI AL VIAGGIO E AL PORTO



2.1. Luogo/nome del terminal:	2.6. Ultimo porto in cui sono stati conferiti i rifiuti:
2.2. Data e ora di arrivo:	2.7. Data dell'ultimo conferimento:
2.3. Data e ora di partenza:	2.8. Porto di conferimento successivo:
2.4. Ultimo porto e paese di scalo:	2.9. Persona che presenta il presente modulo (se diversa dal comandante):
2.5. Porto o paese successivo di scalo (se noto):	

3. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI E CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Tipo	Rifiuti da conferire (m ³)	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m ³)	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo (m ³)	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m ³)
MARPOL allegato I — Idrocarburi					
Acque oleose di sentina					
Residui oleosi (fanghi)					
Acque oleose di lavaggio delle cisterne					
Acque di zavorra sporche					
Fanghi e residui di lavaggio delle cisterne					
Altro (specificare)					
Tipo	Rifiuti da conferire (m ³)	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m ³)	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo (m ³)	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m ³)
MARPOL allegato II — Sostanze liquide nocive (NLS) ¹					
Sostanza di categoria X					
Sostanza di categoria Y					
Sostanza di categoria Z					
OS - Altre sostanze					
MARPOL allegato IV — Acque reflue					
MARPOL allegato V — Rifiuti solidi					
A. Plastica					
B. Rifiuti alimentari ²					
C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vasellame ecc.)					
D. Olio da cucina					
E. Ceneri prodotte dagli inceneritori					
F. Rifiuti operativi					
G. Carcasse di animali					
H. Attrezzi da pesca					
I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche					
J. Residui del carico ³					

¹ Indicare la designazione ufficiale di trasporto della sostanza liquida nociva coinvolta.

² Indicare i quantitativi specificando la provenienza (UE o Extra-UE)



(dannosi per l'ambiente marino)					
K. Residui del carico ⁴ (non dannosi per l'ambiente marino)					
MARPOL allegato VI — Relativo all'inquinamento atmosferico					
Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze ⁵					
Residui della depurazione dei gas di scarico					
Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL					
Rifiuti accidentalmente pescati					

Note

1. Tali informazioni devono essere usate per i controlli da parte dello Stato di approdo (PSC) e per altri scopi connessi con le ispezioni.
2. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/883

ALLEGATO 3
(articolo 7)

FORMATO STANDARD PER LA RICEVUTA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il rappresentante designato del gestore dell'impianto portuale di raccolta deve fornire il seguente modulo al comandante della nave che ha conferito i rifiuti in conformità dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/883. Il presente modulo deve essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti o al Piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.

1. DATI DELL'IMPIANTO PORTUALE DI RACCOLTA E DEL PORTO

1.1. Luogo/nome del terminal:	
1.2. Gestore/i dell'impianto portuale di raccolta:	
1.3. Gestore/i dell'impianto di trattamento — se diverso dal precedente:	
1.4. Data e ora di conferimento dei rifiuti da:	a:

2. DATI DELLA NAVE

2.1. Nome della nave:		2.5. Proprietario o operatore:		
2.2. Numero IMO:		2.6. Lettere o numero di identificazione: Numero MMSI (identificativo del servizio mobile marittimo):		
2.3. Stazza lorda:		2.7. Stato di bandiera:		
2.4. Tipo di nave:	<input type="checkbox"/> Petroliera <input type="checkbox"/> Nave da carico di altro tipo	<input type="checkbox"/> Chimichiera <input type="checkbox"/> Nave passeggeri	<input type="checkbox"/> Portarinfuse <input type="checkbox"/> Ro-ro	<input type="checkbox"/> Container <input type="checkbox"/> Altro (specificare)

3. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI RICEVUTI

³ Può trattarsi di stime. Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco.

⁴ Può trattarsi di stime. Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco.

⁵ Derivanti dalle normali attività di manutenzione a bordo.



MARPOL allegato I — Idrocarburi Acque oleose di sentina	Quantità (m ³)	MARPOL allegato V — Rifiuti solidi A. Plastica	Quantità (m ³)
Residui oleosi (fanghi)		B. Rifiuti alimentari	
Acque oleose di lavaggio delle cisterne		C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vasellame ecc.)	
Acque di zavorra sporche		D. Olio da cucina	
Fanghi e residui di lavaggio delle cisterne		E. Ceneri prodotte dagli inceneritori	
Altro (specificare)		F. Rifiuti operativi	
MARPOL allegato II — Sostanze liquide nocive (NLS)	Quantità (m ³)/Nome (1)	G. Carcasse di animali	
Sostanza di categoria X		H. Attrezzi da pesca	
Sostanza di categoria Y		I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	
		J. Residui del carico (2) (dannosi per l'ambiente marino)	
		K. Residui del carico (2) (non dannosi per l'ambiente marino)	
		MARPOL allegato VI — Relativo all'inquinamento atmosferico	Quantità (m ³)
Sostanza di categoria Z		Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze	
AS — Altre sostanze		Residui della depurazione dei gas di scarico	
MARPOL allegato IV — Acque reflue	Quantità (m ³)	Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL	Quantità (m ³)
		Rifiuti pescati passivamente	

(1) Indicare la designazione ufficiale di trasporto della sostanza liquida nociva coinvolta.

(2) Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco

ALLEGATO 4 (articolo 8)

CATEGORIE DI COSTI E DI ENTRATE NETTE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO E ALL'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

Costi diretti Costi operativi diretti derivanti dall'effettivo conferimento dei rifiuti delle navi, comprese le voci di costo elencate di seguito	Costi indiretti Costi amministrativi indiretti derivanti dalla gestione del sistema nel porto, comprese le voci di costo elencate di seguito	Entrate nette Proventi netti derivanti dai sistemi di gestione dei rifiuti e dai finanziamenti nazionali e regionali disponibili, comprese le entrate di cui sotto
<ul style="list-style-type: none"> — Fornitura di infrastrutture degli impianti portuali di raccolta, compresi container, cisterne, strumenti di lavorazione, chiatte, camion, raccolta dei rifiuti e impianti di trattamento. — Concessioni per l'affitto degli spazi, se del caso, o delle attrezzature necessarie al funzionamento degli impianti portuali di raccolta. 	<ul style="list-style-type: none"> — Elaborazione e approvazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, compresa la sua attuazione ed eventuali audit. — Aggiornamento del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, compresi i costi del lavoro e i costi di consulenza, se del caso. — Organizzazione delle procedure di consultazione per la (ri)valutazione del 	<ul style="list-style-type: none"> — Benefici finanziari netti ottenuti da regimi di responsabilità estesa del produttore; — Altre entrate nette derivanti dalla gestione dei rifiuti, quali i sistemi di riciclaggio; — Finanziamenti nell'ambito del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);



Luogo e data

.....

Nome

Titolo

(1) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO A
(articolo 5, comma 5)

**INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE NAVI DA
FORNIRE AGLI OPERATORI ED AGLI UTENTI DEL PORTO**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 5, l'Autorità competente fornisce al comandante della nave, al gestore dell'impianto portuale di raccolta ed agli altri utenti del porto un documento informativo contenente:

- a) un breve accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti delle navi e dei residui del carico;
- b) l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina ed orari di apertura;
- c) l'elenco dei rifiuti trattati in via ordinaria;
- d) l'elenco dei gestori delle attività di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi e dei residui di carico;
- e) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti;
- f) la descrizione delle procedure per il conferimento;
- g) descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;
- h) le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Introduzione

Lo schema di decreto legislativo è redatto ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. La citata direttiva consta di 26 articoli e 5 allegati e fissa, come termine ultimo per il recepimento la data del **28 giugno 2021** (cfr. art. 24 della direttiva).

Con la legge 22 aprile 2021, n. 53 sono state previste le deleghe *al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2021*.

L'articolo 1 della citata legge n. 53 del 2021 elenca all'Allegato A, numero 18), la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta, che non risulta corredata da previsioni di criteri di delega specifici oltre ai criteri generali indicati all'articolo 1 (che rinvia ai termini, alle procedure, ai principi ed i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

La direttiva oggetto di recepimento, tra l'altro, modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE recepite, rispettivamente, in Italia, con l'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge n.221 del 2012 e con il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante "*Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico*".

In tale contesto, il decreto legislativo predisposto consta di 19 articoli e 6 allegati ed abroga (all'articolo 19), il citato decreto n. 182 del 2003, recuperandone, laddove possibile e non in contrasto con le nuove previsioni europee, le disposizioni di utilità o di maggiore chiarimento.

Il Titolo I (articoli 1-3) reca le disposizioni generali

Il Titolo II (articoli 4 - 5) reca le disposizioni che disciplinano gli impianti portuali di raccolta

Il Titolo III (articoli 6- 9) reca le disposizioni che disciplinano il conferimento dei rifiuti delle navi

Il Titolo IV (articoli 10 -16) reca le disposizioni che disciplinano le misure esecutive

Il Titolo V (articoli 17-19) reca le disposizioni finali

Articolo 1 - Obiettivi

L'articolo 1 definisce gli obiettivi del decreto. Rispetto a quanto già previsto dalla disciplina vigente, risultano inseriti, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della direttiva, l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi, nonché l'obiettivo di assicurare adeguati impianti di raccolta, migliorando, tra l'altro, il conferimento dei rifiuti presso gli impianti.

Articolo 2 – Definizioni

Le definizioni contenute nell'articolo 2 del d.lgs. n. 182 del 2003 risultano integrate o modificate sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 della direttiva oggetto di recepimento. In via generale, alcune definizioni contenute nella previgente disciplina sono



state mantenute, mentre altre inserite con testo conforme a quanto previsto dalla direttiva.

Più nel dettaglio, tra le definizioni, risulta modificata la nozione di “*rifiuti prodotti dalla nave*” che ora diventa “*rifiuti delle navi*” (articolo 2, lettera c). La modifica risulta importante per differenziare i rifiuti prodotti dalle navi nell’ambito delle diverse operazioni e lavorazioni dai rifiuti che non sono considerati come prodotti dalla nave, nonché i rifiuti accidentalmente pescati. A tale ultima categoria di rifiuti la direttiva (e, quindi, il decreto di recepimento) riserva disciplina e sistema di tariffazione differenziato.

La lettera d), quindi, introduce la definizione di “*rifiuti accidentalmente pescati*”, che sono quelli raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca.

È rimasta invariata la definizione di “*peschereccio*”, rispetto alla disciplina vigente, mentre risultano parzialmente modificate la definizione di “*residui del carico*” (articolo 2, lettera e), di “*impianto portuale di raccolta*” (articolo 2, lettera f), e di “*imbarcazione da diporto*” (articolo 2, lettera h); la definizione di “*porto*” (articolo 2, lettera i) risulta in perfetta conformità con quanto riportato dalla direttiva.

Con particolare riguardo alla definizione dei “*residui del carico*”, la specifica relativa alle acque di lavaggio e acque di zavorra quando venute a contatto con i residui del carico o suoi residui, si è resa necessaria al fine di sottoporre le stesse ad adeguati ed idonei trattamenti e ad una maggiore tutela ambientale.

La nozione di *Autorità competente* riproduce quella previgente inserendo la nuova denominazione prevista per le autorità portuali che ora sono “*Autorità di sistema portuale*”.

Risultano di nuova introduzione, in conformità alle previsioni della direttiva, le definizioni di *sufficiente capacità di stoccaggio, traffico di linea, scali regolari, scali frequenti, GISIS, trattamento, tariffa indiretta*.

L’introduzione della definizione di “*zona di ancoraggio*”, seppure non prevista dalla direttiva, è stata ritenuta necessaria, in quanto in diverse parti della direttiva (e quindi del decreto), si fa riferimento alla zona di ancoraggio per il riconoscimento di alcune semplificazioni. La zona di ancoraggio è stata quindi definita come *l’area individuata nello specchio acqueo interno o esterno alle aree del porto, ove una nave può sostare, non necessariamente all’ancora, senza compiere operazioni commerciali intese come quelle che comportano la movimentazione, del carico pagante o l’imbarco o lo sbarco di passeggeri*.

La previsione contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 2 della direttiva, relativa al riconoscimento della qualifica di rifiuto ai rifiuti delle navi è stata recepita nel comma 2, definendo con maggiore precisione la differenza tra i rifiuti prodotti dalle navi (che sono speciali), rispetto a quelli prodotti dai passeggeri o dall’equipaggio o quelli accidentalmente pescati, che sono qualificati come rifiuti urbani. La specificazione si rende opportuna sotto il profilo sia delle conseguenze sull’applicazione delle tariffe, che dell’individuazione delle responsabilità connesse alla produzione e gestione del rifiuto che, soprattutto con riferimento ai rifiuti accidentalmente pescati, nell’ottica di garantirne il massimo incentivo al conferimento, non possono essere poste a carico dell’operatore che porta a riva i rifiuti.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

L’articolo 3 definisce l’ambito di applicazione riproducendo quanto previsto dalla direttiva, da un lato individuando le tipologie di navi a cui si applicano le disposizioni del decreto e, dall’altro lato, specificando che la normativa si applica a tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi.



Rispetto a quanto previsto dalla direttiva, che lascia liberi gli Stati di riconoscere l'opportunità di escludere le zone di ancoraggio dall'applicazione degli articoli 6, 7 e 8, nel comma 2 è previsto che tale opzione è riservata alle Autorità competenti, in modo da assicurare che l'analisi possa essere fatta caso per caso e da consentire la valutazione delle peculiarità e delle specificità del porto e della situazione territoriale.

I commi 3 e 4, analogamente a quanto attualmente previsto dal decreto legislativo n.182 del 2003, rinviano ad appositi decreti interministeriali la definizione di specifiche regole di adeguamento per le navi militari, da guerra, ausiliarie e delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

Articolo 4 - Impianti portuali di raccolta

L'articolo 4 disciplina gli impianti portuali di raccolta, adeguando le attuali previsioni contenute nel decreto legislativo n.182 del 2003 alle previsioni della direttiva.

Nei commi 1 e 2, in particolare, si sottolinea l'esigenza che i porti siano dotati di impianti portuali adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo, mentre il comma 3 rinvia alla pianificazione che deve essere posta in essere dalle autorità competenti per la definizione degli adempimenti e delle modalità operative e delle tariffe, sottolineando l'esigenza che queste siano ispirate a criteri di semplificazione e di efficienza e che non creino disincentivo all'uso degli impianti.

Il comma 4 risulta di nuova introduzione e prevede che i rifiuti di cucina e ristorazione derivanti da trasporti internazionali rispettino le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e quelle sanitarie, laddove applicabili.

Nello stesso comma è previsto che, ai fini tariffari e per agevolare riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti delle navi, questi sono raccolti e quantificati separatamente.

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n.182 del 2003, il comma 5 prevede che gli impianti portuali debbano conformarsi alle venti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi.

Nei commi 6, 7, 8 e 9, che riproducono i commi 4, 5 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo n.182 del 2003, sono aggiornati i riferimenti normativi e la denominazione dei Ministeri.

Il comma 10 risulta di nuova introduzione e recepisce il paragrafo 5 dell'articolo 4 della direttiva che prevede che *"gli Stati membri garantiscono che tutte le parti coinvolte nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti delle navi abbiano diritto al risarcimento del danno causato da ritardi ingiustificati"*. A tal fine, il comma 8 prevede che nei Piani di raccolta sia espressamente previsto un meccanismo di indennizzo da corrispondere alle navi in caso di ritardi ingiustificati, riconosciuto nella forma di una riduzione tariffaria, ferme restando le ipotesi di risarcimento danni, nei casi in cui ricorrano le condizioni del codice civile.

Articolo 5 - Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti

L'articolo 5 disciplina gli strumenti del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, che deve essere predisposto, approvato e reso operativo da parte delle Autorità competenti entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto. Ai fini della predisposizione del Piano è prevista la necessaria consultazione dei diversi operatori interessati.

I commi 2 e 3, analogamente a quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 182 del 2003, prevedono le modalità di integrazione della pianificazione



portuale con quella regionale in materia di rifiuti ed un meccanismo di intervento, in caso di inadempimento da parte dell'Autorità competente.

Il comma 4 riproduce il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 182 del 2003 e disciplina le procedure da adottare nei porti in cui non sia presente l'Autorità portuale e sia competente l'Autorità marittima, prevedendo che la pianificazione sia adottata di intesa con la regione. Conformemente alla disciplina attualmente vigente, è previsto che il comune curi le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima, assicurando l'adozione di misure di sicurezza per evitare rischi alle persone ed all'ambiente. Viene quindi chiarito che nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima spetta alla regione l'acquisizione delle valutazioni di compatibilità ambientale e la predisposizione dello studio richiesto ai sensi della relativa disciplina.

Il comma 5, di nuova introduzione, recepisce il paragrafo 2 dell'articolo 5 della direttiva, prevedendo le modalità con cui deve essere assicurata una adeguata comunicazione di contenuti del Piano agli operatori delle navi. A tali fini, risultano riportate in un apposito Allegato A al decreto ("Informazioni sul sistema di raccolta e gestione delle navi") le informazioni di cui deve essere assicurata comunicazione.

Il comma 6 riproduce il vigente comma 5 del medesimo articolo 5, cogliendo l'opportunità offerta dalla direttiva di elaborare un unico piano di raccolta nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale, purché il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di raccolta e la disponibilità degli impianti disponibili.

Il comma 7, che recepisce il paragrafo 4 dell'articolo 5 della direttiva, individua le tempistiche ed i casi di revisione ed aggiornamento dei Piani che devono essere effettuati ogni 5 anni, a differenza di quanto attualmente previsto all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 182 del 2003 che fissa in 3 anni le tempistiche di revisione.

Il comma 8, recependo il paragrafo 5 dell'articolo 5 della direttiva, introduce una fattispecie di esonero dall'obbligo di predisporre la pianificazione indicata nell'articolo per i piccoli porti non commerciali, caratterizzati da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto. Al fine di consentire l'applicazione della disciplina, è previsto che con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della Legge 28 gennaio 1994, n.84, sono definite le caratteristiche dei porti, ferma restando la possibilità di applicare comunque l'esclusione nelle more dell'emanazione del decreto, da parte dell'Autorità competente con provvedimento motivato.

Articolo 6 - Notifica anticipata dei rifiuti

L'articolo 6 disciplina la procedura di notifica anticipata dei rifiuti che è posta a carico dell'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, dell'agente raccomandatario, o del comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, diretto verso un porto dell'Unione e ne descrive le modalità.

Il comma 5 riproduce una fattispecie di esenzione riferita ai pescherecci di stazza inferiore a 300 tonnellate.

Sono state meglio esplicitate le esenzioni previste dalla direttiva 2002/59/CE, cui è stata data attuazione con il d.lgs. 196/2005.



Le imbarcazioni di cui al comma 6 possono fornire le informazioni in forma cumulativa all'Autorità marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.

Anche il comma 7 riproduce una esenzione già vigente (articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 182 del 2003) per i mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante, anche in virtù del fatto che le imbarcazioni di cui al comma 7 operano all'interno del porto e quindi non rientrano nella casistica prevista dal comma 1 che prevede l'obbligo sulle navi dirette verso un porto. In tal senso si è espresso favorevolmente il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il comma 8 prevede che nel caso di conferimento dei rifiuti alimentari, le informazioni sono integrate con una distinzione tra rifiuti alimentari di provenienza UE e di provenienza extra UE. La previsione trae origine dalla modulistica attualmente vigente che contiene, specificatamente, questa informazione.

Articolo 7- Conferimento dei rifiuti delle navi

L'articolo 7 disciplina le procedure che il comandante di una nave che approda in un porto deve rispettare, prima di lasciare il porto, al fine di assicurare che vengano conferiti all'impianto portuale di raccolta tutti i rifiuti presenti a bordo.

I commi 2 e 3, di nuova introduzione, recepiscono gli analoghi paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7 della direttiva, disciplinando le modalità per il rilascio della ricevuta di conferimento.

Il comma 4 risulta dalla combinazione del paragrafo 4 dell'articolo 7 della direttiva e dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003, disciplinando le condizioni a cui è possibile derogare all'obbligo di conferimento.

Il comma 5, risultante dalla combinazione del paragrafo 5 dell'articolo 7 della direttiva e dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 182 del 2003, disciplina i casi in cui l'Autorità competente chiede alla nave di conferire, prima della partenza, tutti i propri rifiuti.

Il comma 6 riproduce il vigente articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n.182 del 2003.

Il comma 7, che, analogamente a quanto attualmente previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n.182 del 2003, richiama le disposizioni vigenti in materia con riferimento ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto, prevede una delega per la revisione delle disposizioni sanitarie contenute nel decreto ministeriale 22 maggio 2001 che, secondo quanto più volte segnalato dagli operatori di settore, risulta obsoleto. La norma prevede, altresì, che, nelle more del recepimento, le regioni possano definire adeguate misure di gestione anche in deroga al citato decreto 22 maggio 2001. Tale previsione è finalizzata ad assicurare la possibilità per le regioni, valutate le specificità territoriali, di provvedere garantendo sicurezza, semplificazione ed efficienza dei sistemi di conferimento e gestione.

Il comma 8 riproduce il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 182 del 2003 con gli aggiornamenti normativi intercorsi.

Il comma 9, di nuova introduzione, richiama la possibilità per le Amministrazioni e le autorità e i soggetti competenti di stipulare appositi accordi di programma per condividere con le associazioni ambientaliste riconosciute e con le associazioni di rappresentanza delle imprese della pesca adeguate ed efficienti modalità di raccolta e



gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti raccolti nell'ambito di campagne di raccolta dedicate da concordare con le Autorità competenti, in modo da creare appositi protocolli che, incentivando il conferimento di tali rifiuti, garantiscano, al contempo, la tutela ambientale e sanitaria.

Gli accordi di programma previsti dal comma 9 sono quelli disciplinati dall'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006. Tale norma prevede, in particolare, che nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del codice ambientale al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro della transizione ecologica e le altre autorità competenti possano stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. La disposizione prevede, tra l'altro, che gli accordi e i contratti di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria, ma possono prevedere specifiche semplificazioni amministrative.

Articolo 8 - Sistemi di recupero dei costi

L'articolo 8, che disciplina il sistema del recupero dei costi degli impianti portuali, va letto in combinato con l'Allegato 4, che elenca gli elementi di costo da prendere in considerazione nell'elaborazione della tariffa da porre a carico delle navi che approdano al porto.

Sulla base di quanto previsto dal comma 2, la tariffa è costituita da una parte cd "indiretta" (che viene pagata a prescindere dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali) e da una tariffa "diretta" che, ai sensi del comma 3, copre la parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta ed è recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave.

Tra gli elementi indicati, si segnala la previsione dell'articolo 8, comma 2, lettera d) che, combinando le previsioni vigenti (articolo 8, comma 5 del decreto legislativo n.182 del 2003) e quelle della direttiva, dispone che il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa e che i relativi costi sono coperti con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili.

I commi 5, 6 e 7 riproducono le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 dell'articolo 8 della direttiva, con riferimento alle ipotesi di riduzione, alle modalità di informazione degli utenti ed al monitoraggio del volume e della quantità dei rifiuti accidentalmente pescati posto a carico dei Comuni.

Il comma 8 riproduce l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n.182 del 2003 e disciplina le ipotesi in cui le navi facciano scali frequenti e regolari in più porti, prevedendo che le Autorità competenti possano definire i meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati.

Il comma 9 riproduce l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n.182 del 2003 e disciplina le ipotesi di piccole imbarcazioni per le quali può essere definita una tariffa più favorevole.

Articolo 9 – Esenzioni



L'articolo, risultante dalla combinazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n.182 del 2003 e dell'articolo 9 della direttiva, disciplina i casi e le condizioni in cui possono essere riconosciute da parte dell'Autorità Marittima esenzioni dall'applicazione delle disposizioni in materia di obblighi di notifica anticipata, conferimento e di pagamento delle tariffe.

Articoli 10 ed 11 - Ispezioni ed impegni di ispezione

Gli articoli 10 ed 11 recependo gli articoli 10 ed 11 della direttiva disciplinano il sistema delle ispezioni che devono essere assicurate dalle Autorità marittime. A tal proposito, l'articolo 11, sulla base dell'espressa previsione comunitaria, fissa al 15 % del numero totale di navi la percentuale minima delle imbarcazioni da sottoporre a controllo secondo il meccanismo unionale basato sul rischio. Tale percentuale risulta di nuova introduzione.

Il comma 3 dell'articolo 11 prevede che se l'autorità marittima non è soddisfatta dei risultati di tale ispezione, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, assicura che la nave non lasci il porto fino a che non avrà conferito i propri rifiuti ad un impianto portuale di raccolta.

Infine, con riferimento al comma 2 dell'articolo 10 relativo alle spese inerenti le ispezioni di cui al medesimo articolo, è stata introdotta la disposizione in forza della quale le spese relative ai suddetti controlli sono posti a carico del controllato (armatore, raccomandatario marittimo, in solido con il proprietario) sulla base di tariffe approvate con il DM infrastrutture e trasporti diconcerto con economia e finanze e ministero ambiente 20 ottobre 2020 – Determinazione delle tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto.

Articoli 12 e 13 – Sistema informativo e comunicazione e scambio di informazioni

Gli articoli 12 e 13, di nuova introduzione, recepiscono gli analoghi articoli 12 e 13 della direttiva e disciplinano le modalità per lo scambio di informazioni tra gli Stati, basato sul sistema «SafeSeaNet».

Articolo 14 – Registrazione delle ispezioni

Con riferimento agli esiti ed alle attività di ispezione, l'articolo 14 prevede che le Autorità competenti trasferiscano le relative informazioni senza ritardi alla banca dati sulle ispezioni istituita dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/883.

Articolo 15 - Formazione del personale

L'articolo, di nuova introduzione, recepisce l'articolo 15 della direttiva e prevede che le Autorità competenti e i gestori degli impianti portuali provvedono affinché tutto il personale riceva la formazione idonea per lo svolgimento del proprio lavoro sul trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza connessi al trattamento di materiali pericolosi.

Articolo 16 – Sanzioni

Le sanzioni, previste in attuazione dell'articolo 13 della direttiva, riproducono quelle vigenti, previste dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 182 del 2003, ad eccezione della



fattispecie prevista dal comma 2, per la quale è stata stabilita una sanzione di minor rigore rispetto a quella attualmente vigente.

In particolare, al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), che non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 8, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 258, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardanti gli obblighi di tracciabilità.

Il quadro sanzionatorio, cui si rinvia per gli obblighi derivanti dal rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto in tema di tracciabilità dei rifiuti e degli adempimenti connessi, è quello previsto dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e pertanto non presenta necessità di aggiornamenti ulteriori.

In via generale, i proventi sono destinati sulla base dell'articolo 263 del citato decreto legislativo.

Inoltre, il comma 6 specifica che le sanzioni di minor rigore si applicano anche alle violazioni già commesse alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, limitatamente ai procedimenti sanzionatori per i quali non sia stata notificata ordinanza-ingiunzione.

Articoli 17, 18 e 19 – Clausole di invarianza finanziaria e di cedevolezza e abrogazione

Le disposizioni finali contenute nel Titolo V contengono la clausola di invarianza finanziaria (articolo 17) e disciplinano le competenze legislative delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano (articolo 18). L'articolo 19 abroga espressamente il decreto legislativo n. 182 del 2003, attualmente vigente, in quanto il nuovo decreto sostituisce integralmente le disposizioni ivi contenute.

Allegati

Gli allegati da 1 a 5 riproducono fedelmente gli allegati della direttiva, sostituendo quelli attualmente vigenti.

In particolare:

- l'Allegato 1 reca *“Disposizioni per i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti”*;
- l'Allegato 2 reca il *“Formato standard del modulo di notifica anticipata per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta”*;
- l'Allegato 3 reca il *“Formato standard per la ricevuta di conferimento dei rifiuti”*;
- l'Allegato 4 reca le *“Categorie di costi e di entrate nette connesse al funzionamento e all'amministrazione degli impianti portuali di raccolta”*;
- l'Allegato 5 reca il *“Certificato di esenzione a norma dell'articolo 9 in relazione alle prescrizioni di cui agli articoli 6, 7, paragrafo 1, e 8 della direttiva (UE) 2019/883”*.

L'Allegato A, richiamato dall'articolo 5, comma 5, reca le *“Informazioni sul sistema di raccolta e gestione dei rifiuti delle navi da fornire agli operatori ed agli utenti del porto”* e recupera l'Allegato 2 vigente del decreto legislativo n.182 del 2003.



RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo proposto riguarda il recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.

Dal punto di vista dell'ordinamento interno la norma che verrà aggiornata è il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, che conseguentemente sarà abrogato.

Dal punto di vista finanziario la copertura dei costi derivanti dalla attuazione del presente decreto è assicurata mediante la corresponsione di una tariffa relativa ai rifiuti delle navi, a carico degli armatori.

Più in particolare, il sistema tariffario vigente viene integrato facendo riferimento alla disciplina che prevede la partecipazione finanziaria dei produttori ai costi del fine vita dei loro prodotti (EPR) ed alla possibilità di individuare nuove entrate per la copertura dei costi del servizio, anche attraverso la partecipazione di altri soggetti e/o operatori che intervengono nel circuito del servizio. Per quanto concerne le altre specifiche attività previste quali la comunicazione, l'informazione, le ispezioni, l'utilizzazione del sistema informativo esistente e la formazione del personale, si tratta di attività già contemplate e svolte a regime, pertanto le risorse necessarie allo svolgimento delle stesse devono essere reperite nelle ordinarie dotazioni di bilancio delle singole Amministrazioni.

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo Errore. Il segnalibro non è definito.1

Obiettivi

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma riveste carattere ordinamentale.

Articolo 2

Definizioni

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma riveste carattere ordinamentale.

Articolo 3

Ambito di applicazione

L'articolo non ~~presenta~~ comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione, già presente nella vigente normativa, è stata attuata dal Ministero della Difesa attraverso l'emanazione del DM 19 marzo 2008 recante norme per il conferimento dei rifiuti da navi militari ed ausiliarie, consentendo così un adeguato conferimento dei rifiuti nei porti commerciali italiani. Con la presente disposizione si aggiorna la disciplina adeguandola al mutato quadro normativo. A titolo di esempio, con la disciplina vigente vengono già adeguatamente conferiti i rifiuti alimentari, quelli relativi agli imballaggi ma anche le acque di sentina ed alcune categorie di rifiuti speciali, con l'aggiornamento normativo introdotto si potrà procedere al conferimento di nuove categorie di rifiuti in ragione del potenziamento degli impianti portuali di raccolta. Tali navi sono esentate dal pagamento della Tariffa Indiretta in quanto tenute al solo corrispettivo per la quantità del rifiuto conferito. In analogia a quanto esposto e per adempiere alle nuove previsioni normative, anche il Ministero



dell'interno dovrà emanare un apposito decreto per le navi delle Forze di Polizia ad ordinamento civile. Si fa presente che l'adeguamento delle navi militari da guerra ed ausiliarie nonché di quelle appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile alle prescrizioni stabilite dal provvedimento in esame non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'adozione delle misure necessarie ad assicurare che le stesse si conformino alla indicata disciplina, saranno adottate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

TITOLO II IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

Articolo 4

Impianti portuali di raccolta

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Più in particolare si fa presente che il meccanismo tariffario, già disciplinato dalla vigente normativa, riguarda il rapporto tra il gestore del servizio (nella sua qualità di concessionario) e l'armatore della nave o un suo rappresentante. L'eventuale contenzioso relativo a ritardi ingiustificati nel conferimento e nella raccolta dei rifiuti, si instaura tra i medesimi soggetti. Come previsto dalla normativa vigente nonché dai rapporti contrattuali regolati dalla tariffa, è il gestore che provvede nel caso che risulti soccombente.

Articolo 5

Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne gli obblighi informativi previsti e maggiormente dettagliati nell'allegato "Informazioni sul sistema di raccolta e gestione delle navi", si evidenzia che i costi ad essi correlati risultano interamente compresi nella quota tariffaria "Indiretta", secondo le previsioni contenute nella colonna centrale dell'allegato 4, assicurando la copertura finanziaria del servizio.

TITOLO III CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI

Articolo 6

Notifica anticipata dei rifiuti

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma riveste carattere procedurale.

Articolo 7

Conferimento dei rifiuti delle navi

L'articolo non presenta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al fine di un maggiore approfondimento dei contenuti dell'articolo è necessario precisare che il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati, a norma del successivo articolo 8, lettera d), non comporta l'obbligo di corresponsione della tariffa e viene ricompreso nei costi generali coperti dalla quota indiretta della medesima tariffa (denominata tariffa indiretta). Gli oneri che dovessero manifestarsi per l'attuazione delle previsioni contenute nel comma 9, del presente articolo, relativi ad esempio a maggiori quantità e/o particolari tipologie dei rifiuti accidentalmente pescati, ovvero alle modalità di organizzazione di specifiche campagne di raccolta, trasporto e conferimento degli stessi, saranno come individuati e definiti negli Accordi di Programma eventualmente conclusi tra le Autorità competenti, gli enti locali, i sistemi di EPR coinvolti e le rappresentanze degli attori partecipanti saranno fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente.



Articolo 8

Sistemi di recupero dei costi

I costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto. La tariffa è determinata dall'Autorità competente ed è composta da una quota "indiretta" pari ad almeno il 30% dei costi generali, puntualmente individuati e definiti, e da una quota calcolata sulla base della tipologia e della quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave. Si evidenzia che tale sistema tariffario è attualmente vigente ed è stato introdotto con il decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 182, di recepimento della direttiva 2000/59/CE. Il presente articolo recepisce quindi gli aggiornamenti introdotti dalla nuova direttiva UE 2019/883 in materia, che non apporta variazioni di sostanza né alla natura né alla struttura tariffaria. Le modifiche introdotte con il comma 2, lettera d), riguardano l'inserimento di nuovi strumenti come, ad esempio, la responsabilità estesa dei produttori, che dovranno partecipare finanziariamente alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti portuali, oltre ad individuare eventualmente nuove entrate nette attraverso l'accordo con altre istituzioni pubbliche e le Regioni, mediante Accordi di Programma, disciplinati dal testo medesimo.

Per quanto concerne gli incentivi descritti nel comma 2, lettera e), si precisa che si tratta di strumenti già esistenti e consolidati nei porti italiani, finalizzati ad evitare sversamenti nell'ambiente marino e riguardano una vasta gamma di servizi, quali ad esempio assicurare comunque lo scarico anche nel caso di indisponibilità di adeguati stoccaggi al suolo, oppure azzeramento dei costi nel caso in cui la nave proceda con proprie attrezzature allo scarico di effluenti liquidi direttamente in banchina. La dichiarazione, prevista al comma 7, è predisposta dagli uffici delle Autorità competenti con le risorse umane e finanziarie in dotazione delle stesse e senza nuovi e maggiori oneri a carico degli enti locali coinvolti, i quali provvederanno alle attività previste dalla disposizione in esame con le risorse previste a legislazione vigente iscritte nei propri bilanci.

Pertanto, non si stimano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9

Esenzioni

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma riveste carattere ordinamentale.

TITOLO IV

MISURE ESECUTIVE

Articolo 10

Ispezioni

Le ispezioni previste dal presente articolo rappresentano attività già svolte a legislazione vigente; alle stesse si applicano le tariffe di cui al DM 20 ottobre 2020; pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11

Modalità di ispezione

L'articolo disciplina le modalità di esecuzione delle ispezioni a bordo delle navi; le stesse, poste in capo all'Autorità marittima sono già svolte a legislazione vigente. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12

Sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione

Il sistema informativo elettronico di comunicazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri, utilizzato in applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, è già esistente ed è



denominato SafeSeaNet. Tenuto conto che il sistema è già operativo e non necessita di implementazione ai fini dell'applicazione del provvedimento, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13

Comunicazione e scambio di informazioni

L'articolo disciplina la comunicazione e lo scambio di informazioni basato sul sistema SafeSeaNet.

Il sistema informativo elettronico di comunicazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri, utilizzato in applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, è già esistente ed è denominato SafeSeaNet. Tenuto conto che il sistema è già operativo e non necessita di implementazione ai fini dell'applicazione del provvedimento, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14

Registrazione delle ispezioni

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma riveste carattere procedurale.

Articolo 15

Formazione del personale

Le attività formative previste dall'attuazione del presente articolo riguardano sia il personale delle Autorità competenti che il personale dei gestori degli impianti portuali. Le stesse, rientrano nelle ordinarie attività di aggiornamento del personale, programmabili con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 16

Sanzioni

Il quadro sanzionatorio cui si rinvia per gli obblighi derivanti dal rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto in tema di tracciabilità dei rifiuti e degli adempimenti connessi, è quello previsto dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e pertanto non presenta necessità di aggiornamenti ulteriori.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17.

Clausola di invarianza finanziaria

L'articolo dispone la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni interessate svolgono gli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 18

Norme transitorie e finali

L'articolo non presenta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma riveste carattere ordinamentale.



Articolo 19
Abrogazione

L'articolo non presenta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma riveste carattere ordinamentale.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

6 AGO. 2021



DIRETTIVA (UE) 2018/851
 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
 DIRETTIVA (UE) 2018/851
 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
 DIRETTIVA (UE) 2018/851
 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione;
 Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
 Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Vista la direttiva (UE) 2018/851, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
 Visti il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ed in

DIREZIONE REGIONALE DEL MEZZO AMBIENTE
 REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 Dipartimento Regionale del Mezz'ambiente
 Via S. Maria 10 - 40138 Bologna
 Tel. 051/2654111 - Fax 051/2654112
 E-mail: info@regione.emr.it
 Pagine Gialle: 051/2654111

<p> Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2017/355/UE e degli impianti portuali in materia di inquinamento dei fiumi della zona che si sottopone al conferimento dei rifiuti, la direttiva 2010/65/UE e la direttiva 2000/59/CE. </p>		
<p> particolare la Parte II recante il recepimento direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; </p> <p> Vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE; </p>		
<p> Visto il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti; </p>		
<p> Vista la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), come modificata dal relativo protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n.438; </p>		



DIRETTIVA 2000/59/CE
 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2000
 relativa alla responsabilità delle navi per i rifiuti marini
 (C 2000/0318)

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182
 Attuazione dell'Autonomia delle Regioni e delle Province Autonome
 in materia di rifiuti marini (G. L. n. 182 del 24 giugno 2003)
 (G. L. n. 182 del 24 giugno 2003)

Decreto Legislativo 28 gennaio 1994, n. 84
 Riordino della legislazione in materia portuale (G. L. n. 84 del 28 gennaio 1994)
 (G. L. n. 84 del 28 gennaio 1994)

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202
 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (G. L. n. 202 del 6 novembre 2007)
 (G. L. n. 202 del 6 novembre 2007)

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (G. L. n. 231 del 8 giugno 2001)
 (G. L. n. 231 del 8 giugno 2001)

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 recante "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A, n. 18;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale";

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300"





DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
 del 1978 (1978/303/CEE) recante disposizioni per la protezione dell'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dell'Unione e di garantire nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento degli stessi presso tali impianti.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
 del 1978 (1978/304/CEE) recante disposizioni per la protezione dell'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
<p>Articolo 1 Oggetto</p> <p>La presente direttiva ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dell'Unione e di garantire nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento degli stessi presso tali impianti.</p>	<p>Articolo 2 Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>1) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo che opera nell'ambiente marino, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;</p> <p>2) «convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, nella versione aggiornata;</p>
<p>Articolo Errore. Il segnalibro non è definito.1 Obiettivi</p> <p>1. Il presente decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.</p>	<p>Art. 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto, si intende per:</p> <p>a) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi i aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle lettere f) e g);</p> <p>b) Marpol 73/78: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione</p>
<p>Art. Errore. Il segnalibro non è definito.1 (Obiettivi)</p> <p>1. Il presente decreto ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.</p>	<p>ART. 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto, si intende per:</p> <p>a) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;</p> <p>b) «convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come</p>



DIRETTIVA 73/203/CEE
Direttiva del Consiglio, in data 24 giugno 1973, concernente la protezione dell'ambiente marittimo e in particolare la prevenzione dell'inquinamento delle acque del mare da parte delle navi.
Il testo della direttiva è pubblicato in lingua italiana nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 145 del 20 giugno 1973, alla pagina 2109/59/C.

<p>3) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, prodotti durante le operazioni di servizio di una nave o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL, nonché i rifiuti accidentalmente pescati;</p> <p>4) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;</p> <p>5) «residui del carico»: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo, che rimangono sul ponte, nella stiva o nelle cisterne dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, a eccezione delle polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo è stato spazzato o della polvere sulle superfici esterne della nave;</p>	<p>europa alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;</p> <p>c) rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;</p> <p>d) residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico/scarico e fuoriuscite;</p>	<p>modificata dal relativo protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n.438;</p> <p>c) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonché i rifiuti accidentalmente pescati;</p> <p>d) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;</p> <p>e) «residui del carico»: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo che rimangono sul ponte, nella stiva o in cisterne, dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, ivi comprese le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui. Fanno eccezione le polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo</p>
---	---	--



Decreto Legislativo n. 20 del 28/02/2010
Art. 10, comma 1, lett. a)
Decreto Legislativo n. 20 del 28/02/2010
Art. 10, comma 1, lett. a)

<p>6) «impianto portuale di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;</p> <p>7) «peschereccio»: qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura di pesce o di altre risorse marine viventi;</p> <p>8) «imbarcazione da diporto»: una nave di qualsiasi tipo, con scafo di lunghezza pari o superiore a 2,5 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinata all'utilizzo per finalità sportive o ricreative e non impegnata in attività commerciali;</p> <p>9) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto;</p>	<p>e) impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;</p> <p>f) peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;</p> <p>g) imbarcazione da diporto: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative;</p> <p>h) porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;</p>	<p>è stato spazzato o la polvere presente sulle superfici esterne della nave;</p> <p>f) «impianto portuale di raccolta» o «impianti portuali di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;</p> <p>g) «peschereccio»: qualsiasi nave equipaggiata e utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;</p> <p>h) «imbarcazione da diporto»: i natanti con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 ed i 10 metri, le unità navali, con scafo di lunghezza compresa tra i 10 ed i 24 metri e le navi da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinati all'utilizzo sportivo o ricreativo e non impegnati in attività commerciali;</p> <p>i) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto;</p>
---	---	--



<p>DIRETTIVA DEL 2008 Sotto il titolo "Passaggio di informazioni dell'ordine" il 20/08/88, l'art. 1, comma primo, non è applicabile per il contenimento di scorie e rifiuti marittimi. (G. U. 19/08/88, n. 195). 400/56/GT</p>	<p>10) «sufficiente capacità di stoccaggio»: lo spazio necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso del viaggio;</p> <p>11) «traffico di linea»: traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto;</p> <p>12) «scali regolari»: viaggi ripetuti dalla stessa nave secondo uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi;</p> <p>13) «scali frequenti»: scali effettuati da una nave nello stesso porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane;</p>	<p>i) Autorità competente: l'Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima.</p>	<p>l) «Autorità competente» o «Autorità competenti»: l'Autorità di Sistema Portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84;</p> <p>m) «sufficiente capacità di stoccaggio»: lo spazio necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso del viaggio;</p> <p>n) «traffico di linea»: traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto dalla Autorità competente di cui alla lettera l);</p> <p>o) «scali regolari»: viaggi ripetuti dalla stessa nave secondo uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi;</p> <p>p) «scali frequenti»: scali effettuati da una nave nello stesso porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane;</p>
---	---	---	--

<p>DIRETTIVA 2008/98/CE DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 OTTOBRE 2008 RELATIVA ALL'RIFIUTO Modifica del regolamento (CE) n. 1259/2000 del Consiglio</p>	<p>DIRETTIVA 1997/182/CE DIRETTIVA 1997/182/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 FEBBRAIO 1997 RELATIVA Modifica del regolamento (CE) n. 1259/2000 del Consiglio</p>	<p>DIRETTIVA 1997/182/CE DIRETTIVA 1997/182/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 FEBBRAIO 1997 RELATIVA Modifica del regolamento (CE) n. 1259/2000 del Consiglio</p>	<p>q) «GISIS»: sistema globale integrato di informazione sul traffico marittimo istituito dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO);</p> <p>r) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;</p> <p>s) «tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall'effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle navi;</p> <p>t) «zona di ancoraggio»: l'area individuata nello specchio acqueo interno o esterno alle aree del porto, ove una nave può sostare, non necessariamente all'ancora, senza compiere operazioni commerciali intese come quelle che comportano la movimentazione, del carico pagante o l'imbarco o lo sbarco di passeggeri.</p> <p>2. I rifiuti delle navi sono considerati rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, i rifiuti delle navi sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai</p>	<p>2. I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.</p>	<p>14) «GISIS»: sistema globale integrato di informazione sul traffico marittimo istituito dall'IMO;</p> <p>15) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;</p> <p>16) «tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall'effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle navi.</p> <p>I «rifiuti delle navi» di cui al punto 3), sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE</p>
--	---	---	--	--	--



<p>DIRETTIVA UE 2019/288 Decreto Legislativo 22 febbraio 2020, n. 16 Articolo 3</p>	<p>Decreto Legislativo 22 febbraio 2020, n. 16 Articolo 3</p>	<p>DIRETTIVA UE 2019/288 Decreto Legislativo 22 febbraio 2020, n. 16 Articolo 3</p>
<p>passaggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b-ter), del medesimo decreto legislativo.</p>		
<p>ART. 3 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Il presente decreto si applica a:</p> <p>a) tutte le navi indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi adibite a servizi portuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017 e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto 27 aprile 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'eccezione delle navi militari e da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;</p> <p>b) tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi di cui alla lettera a).</p> <p>2. Al fine di evitare ingiustificati ritardi per le navi, le Autorità competenti possono escludere</p>	<p>Articolo 3 Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente decreto si applica:</p> <p>a) alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;</p> <p>b) ai porti dello Stato ove fanno scalo le navi di cui alla lettera a).</p>	<p>Articolo 3 Ambito di applicazione</p> <p>1. La presente direttiva si applica a:</p> <p>a) tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro, a esclusione delle navi adibite a servizi portuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352, e con l'eccezione delle navi militari da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali;</p> <p>b) tutti i porti degli Stati membri ove fanno abitualmente scalo le navi cui si applica la lettera a). Ai fini della presente direttiva, e per evitare ingiustificati ritardi per le navi, gli Stati membri possono decidere di escludere dai loro porti la zona</p>



DIREZIONE GENERALE

DELLA LEGISLAZIONE

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Regionali
Ufficio per gli Affari Regionali
Via ...
00187 Roma

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Regionali
Ufficio per gli Affari Regionali
Via ...
00187 Roma

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Regionali
Ufficio per gli Affari Regionali
Via ...
00187 Roma

di incoraggiamento ai fini dell'applicazione degli articoli 6, 7 e 8.

2. Gli Stati membri adottano misure per garantire che, ove ragionevolmente possibile, le navi escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva conferiscano i loro rifiuti in accordo con la presente direttiva.

2. Il Ministro della difesa, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e finanze e della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.

la zona di incoraggiamento dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aggiornate le misure necessarie ad assicurare che le navi militari, da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi, delle caratteristiche di ogni classe di unità. Nelle more dell'adozione del suddetto decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 marzo 2008.

3. Gli Stati membri privi di porti o di navi battenti bandiera che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, con l'eccezione degli obblighi di cui al terzo comma del presente

3. Il Ministro dell'interno, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, della salute, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro

<p>Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 201 del 2006, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.</p>	<p>dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.</p>	<p>paragrafo, possono derogare alle disposizioni della presente direttiva.</p> <p>Gli Stati membri privi di porti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono derogare alle disposizioni della presente direttiva che riguardano soltanto i porti.</p> <p>Gli Stati membri che intendono avvalersi delle deroghe di cui al presente paragrafo comunicano alla Commissione, entro il 28 giugno 2021, se le pertinenti condizioni sono state soddisfatte e, successivamente, informano la Commissione con cadenza annuale di ogni eventuale modifica ulteriore. Fino a quando gli Stati membri in questione non avranno recepito e attuato la presente direttiva, essi non possono avere porti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e non possono autorizzare navi, comprese le imbarcazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva a battere la loro bandiera.</p>
<p>centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.</p>	<p>Articolo 4 Impianti portuali di raccolta</p> <p>1. In attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di</p>	<p>SEZIONE 2 FORNITURA DI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA ADEGUATI</p> <p>Articolo 4 Impianti portuali di raccolta</p> <p>1. Gli Stati membri mettono a disposizione impianti portuali di raccolta adeguati a rispondere alle</p>
<p>TITOLO II IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA</p> <p>ART. 4 <i>(Impianti portuali di raccolta)</i></p> <p>1. In attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di</p>		



<p>UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI PORTUALI C/O MINISTERO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE VIALE DELL'INDUSTRIA, 15 00187 ROMA, ITALIA</p>	<p>sufficienti per evitare rischi sia per le persone che per l'ambiente nei porti disciplinati dalla presente direttiva.</p> <p>5. Gli Stati membri garantiscono che tutte le parti coinvolte nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti delle navi abbiano diritto al risarcimento del danno causato da ritardi ingiustificati.</p>	<p>10. Nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5 è previsto un meccanismo di indennizzo da corrispondere alle navi a carico del gestore del servizio, nel caso di ritardi ingiustificati nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti. L'indennizzo è riconosciuto nella forma della riduzione sulla tariffa dovuta, fermo restando il diritto al risarcimento del danno secondo le disposizioni del codice civile. Nel Piano sono altresì definite modalità e tempistiche per la presentazione di eventuali segnalazioni da parte delle navi relative ad inadeguatezza degli impianti o a disservizi, idonee a garantire le opportune verifiche da parte delle autorità preposte ai controlli.</p>	<p>ART. 5 <i>(Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti)</i></p> <p>1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Autorità competenti predispongono, approvano e rendono operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei criteri indicati nell'Allegato 1. Ai fini della predisposizione del Piano, della sua modifica e del suo</p>
<p>UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI PORTUALI C/O MINISTERO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE VIALE DELL'INDUSTRIA, 15 00187 ROMA, ITALIA</p>	<p>Articolo 5 Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti</p> <p>1. Gli Stati membri garantiscono che per ciascun porto sia predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti e, se del caso, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi</p>	<p>Articolo 5 Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti</p> <p>1. Nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato I e tenuto conto degli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 7, 10 e 14, comma 1, l'Autorità portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del</p>	



<p>Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica dei siti contaminati, di tutela dell'ambiente, di tutela della salute e di tutela della sicurezza pubblica.</p>	<p>2. Gli Stati membri provvedono a comunicare agli operatori delle navi le seguenti informazioni riportate nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in merito alla disponibilità di adeguati impianti di raccolta nei loro porti e come sono strutturati i costi, e a renderle disponibili al pubblico e</p> <p>piano di raccolta dei rifiuti, da approvarsi secondo quanto previsto al comma 2.</p> <p>4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ((Il comune cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima.</p> <p>Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, la stessa d'intesa con la regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comune cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, la regione predispone lo studio di cui all'articolo 19 della Parte seconda del decreto legislativo n.152 del 2006, e acquisisce ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>5. A seguito dell'approvazione del Piano di cui al comma 1 o di sue modifiche sostanziali, l'Autorità competente ne assicura l'adeguata comunicazione agli operatori delle navi, in particolare comunica la disponibilità di impianti pertinenti di raccolta, le tariffe applicate e le</p>
--	---



DIRETTIVA 93/2008
del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, del 23 giugno 1993, concernente i servizi portuali e la gestione dei rifiuti nei porti marittimi.
Il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, considerando che:

Decreto Legislativo n. 106 del 28/02/1998
 concernente l'attuazione della direttiva 93/2008 del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, del 23 giugno 1993, concernente i servizi portuali e la gestione dei rifiuti nei porti marittimi.
Il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, ha decretato e promulgato in forza dell'articolo 77 della Costituzione.

Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 93/2008 del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, del 23 giugno 1993, concernente i servizi portuali e la gestione dei rifiuti nei porti marittimi.
Il Consiglio dei Ministri, deliberato in sede di Consiglio, ha approvato lo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 93/2008 del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, del 23 giugno 1993, concernente i servizi portuali e la gestione dei rifiuti nei porti marittimi.

4. Gli Stati membri valutano e approvano il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e garantiscono che si procederà a una nuova approvazione al termine di almeno cinque anni dalla precedente approvazione o nuova approvazione, e dopo che si siano verificati significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto. Tali cambiamenti possono comprendere modifiche strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo. Gli Stati membri controllano l'attuazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto. Se durante il periodo di cinque anni di cui al primo comma non si sono verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione può consistere in una convalida dei piani esistenti.

5. I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, possono essere esentati dai paragrafi da 1 a 4 se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se gli Stati membri in cui tali porti sono situati garantiscono che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti siano messe a disposizione degli utenti dei

Se durante il periodo di cinque anni di cui al primo periodo non si sono verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione può consistere in una convalida dei piani esistenti previa consultazione degli stessi soggetti che devono essere sentiti in sede di redazione.

8. I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se è garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al presente comma. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l'esenzione è comunque applicabile dall'Autorità competente con provvedimento motivato. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica annualmente il nome e l'ubicazione di



<p>DIRETTIVA (CE) 2019/88 del 17 aprile 2019 relativa al completamento dell'acquis per la lotta al contaminante di rifiuti elettronici e alla modifica della direttiva 2002/96/CE (diritti di direttiva 2002/96/CE)</p>	<p>Decisione del Consiglio del 24 febbraio 2003 (2003/182/CE) relativa alla direttiva 2002/96/CE della Commissione europea in materia di rifiuti elettronici e alla modifica della direttiva 2002/96/CE</p>	<p>Atmosfera della direttiva 2002/96/CE della Commissione europea in materia di rifiuti elettronici e alla modifica della direttiva 2002/96/CE</p>
<p>porti stessi. Gli Stati membri in cui tali porti sono situati ne comunicano il nome e l'ubicazione per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.</p>		<p>13.</p>
<p>TITOLO III CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI ART. 6 <i>(Notifica anticipata dei rifiuti)</i></p> <p>1. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, diretto verso un porto dell'Unione, compila in modo veritiero e preciso il modulo di cui all'allegato 2 del presente decreto («notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni in esso contenute all'Autorità competente o al soggetto da questa indicato:</p> <p>a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto;</p>	<p>Articolo 6 Notifica</p> <p>1. Il comandante della nave diretta verso un porto situato nel territorio nazionale adempie agli obblighi di notifica di cui agli articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 con la compilazione del modulo di cui all'Allegato III e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate all'Autorità marittima da effettuarsi:</p> <p>a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto è noto;</p> <p>b) non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;</p> <p>c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.</p>	<p>SEZIONE 3 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI Articolo 6 Notifica anticipata dei rifiuti</p> <p>1. L'operatore, l'agente o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/96/CE diretto verso un porto dell'Unione, compila in modo autentico e accurato il modulo di cui all'allegato 2 della presente direttiva («notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni in esso contenute all'autorità o all'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro in cui è situato il porto:</p> <p>a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto;</p> <p>b) non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo; o</p> <p>c) al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.</p>



DIRETTIVA (CE) 2010/883

2. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono riportate per via elettronica nel sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 della presente direttiva, in conformità delle direttive 2002/59/CE e 2010/65/UE.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 135

2. L'Autorità competente trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'Autorità portuale, ove istituita, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanità marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 135

b) non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo; o al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

3. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono riportate per via elettronica nel sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 della presente direttiva, in conformità delle direttive 2002/59/CE e 2010/65/UE.

3. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono disponibili a bordo, preferibilmente in formato elettronico, almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.

4. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni notificate a norma del presente articolo siano esaminate e condivise con le competenti autorità preposte all'applicazione senza incorrere in ritardi.

2. L'Autorità competente trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'Autorità portuale, ove istituita, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanità marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine.

2. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono riportate per via elettronica nel sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformità al decreto legislativo n. 196 del 2005, e all'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono disponibili a bordo, preferibilmente in formato elettronico, almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.

4. L'Autorità competente trasmette, in modo tempestivo, le informazioni di cui al comma 1, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di



DIRETTIVA 2005/31/CE
 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2005, relativa all'attuazione della direttiva 2002/98/CE concernente il sangue umano destinato per uso terapeutico, veterinario o di trasfusione e ai prodotti derivati da esso

Decreto Legislativo 27 giugno 2005, n. 80
 Attuazione della direttiva 2002/98/CE concernente il sangue umano destinato per uso terapeutico, veterinario o di trasfusione e ai prodotti derivati da esso

Decreto Legislativo 27 giugno 2005, n. 80
 Attuazione della direttiva 2002/98/CE concernente il sangue umano destinato per uso terapeutico, veterinario o di trasfusione e ai prodotti derivati da esso

	<p>dell'articolo 2, comma 1, lettera e), non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.</p>	<p>costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.</p> <p>8. Nel caso di conferimento dei rifiuti alimentari, al fine di assicurare la tracciabilità ed il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.1069/2009, le informazioni sono integrate con una distinzione tra rifiuti alimentari di provenienza UE e di provenienza extra UE, indicando in particolare i rifiuti formati a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, da alimenti provenienti da paesi non facenti parte dell'U.E., che richiedono particolari precauzioni per la gestione ai sensi delle disposizioni sanitarie.</p>
<p>Articolo 7 Conferimento dei rifiuti delle navi</p> <p>1. Il comandante di una nave che approda in un porto dell'Unione, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL.</p> <p>2. Al momento del conferimento l'operatore dell'impianto portuale di raccolta o l'autorità del</p>	<p>Art. 7. Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave</p> <p>1. Il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto.</p> <p>Detta disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari.</p>	<p>ART. 7 <i>(Conferimento dei rifiuti delle navi)</i></p> <p>1. Il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL.</p> <p>2. Al momento del conferimento il gestore dell'impianto portuale di raccolta o l'Autorità</p>

<p>DIRETTIVA 2002/59/CE</p> <p>Il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002 (2002/59/CE) recante norme relative alla gestione dei rifiuti marittimi e al controllo delle navi.</p>	<p>Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 112</p> <p>Conversione in legge del decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 112, recante norme relative alla gestione dei rifiuti marittimi e al controllo delle navi.</p>	<p>Scheda di controllo</p> <p>Schema di controllo per la gestione dei rifiuti marittimi e al controllo delle navi.</p>
<p>2010/65/UE. Le informazioni della ricevuta di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due anni, ove opportuno insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei rifiuti solidi e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità degli Stati membri.</p>	<p>2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere adempiuto alle disposizioni di cui allo stesso comma 1, previa autorizzazione dell'Autorità marittima, che avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del porto, ove presenti, ha accertato, sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 6 e dell'Allegato III, che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento.</p>	<p>parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformità al decreto legislativo n. 196 del 2005, e all'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le informazioni della ricevuta di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due anni, ove opportuno insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti solidi e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità degli Stati membri.</p>
<p>4. Fatto salvo il paragrafo 1, una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti se:</p> <p>a) dalle informazioni fornite conformemente agli allegati 2 e 3 risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio</p>	<p>4. Fatto salvo il comma 1, una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, previa autorizzazione dell'Autorità marittima che, avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del porto ove lo ritenga necessario, ha accertato almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) che dalle informazioni fornite conformemente agli allegati 2 e 3 risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio</p>	<p>4. Fatto salvo il paragrafo 1, una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti se:</p> <p>a) dalle informazioni fornite conformemente agli allegati 2 e 3 risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio, previsto della nave fino al successivo porto di scalo; oppure</p> <p>b) dalle informazioni disponibili a bordo delle navi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i</p>



<p>DIRIGENTE A.D.D. 2019/888</p> <p>del 30/05/2019 scelti negli impianti portuali e per l'interimento dei rifiuti delle navi (c.d. "navi") in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 106 del 2000 e del D.Lgs. n. 151 del 2001.</p>	<p>Decreto Legislativo n. 24 giugno 2005, n. 82</p> <p>Approvazione del Piano di Gestione e dell'Operazione per la Gestione dei Rifiuti di Bordo delle Navi (P.G.O.) in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 106 del 2000 e del D.Lgs. n. 151 del 2001.</p>	<p>Somma di decreto legislativo n. 24 del 2005, in recepimento della direttiva (UE) 2019/888, relativa ai rifiuti portuali</p> <p>La zona di scalo è il campo di manovra delle navi e il molo di attracco, in viale Garibaldi, n. 165/171, a Genova, di cui è direttore il D.D. 2019/5</p>
<p>rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo; oppure</p> <p>c) la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi dell'articolo 1, secondo comma. Al fine di garantire l'uniformità per l'applicazione della deroga di cui alle lettere a) e b) del primo comma, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire i metodi da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.</p>	<p>L'Autorità competente, qualora ritiene che nel porto di conferimento previsto non sono disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.</p>	<p>previsto della nave fino al successivo porto di scalo;</p> <p>b) che dalle informazioni disponibili a bordo delle navi che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n.196 del 2005 risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo;</p> <p>c) che la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi dell'articolo 3, comma 2.</p>
<p>5. Uno Stato membro chiede alla nave di conferire, prima della partenza, tutti i propri rifiuti se:</p> <p>a) sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni disponibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 o nel GISIS, non può essere accertato che nel successivo porto di scalo sono disponibili impianti adeguati per la raccolta; o</p> <p>b) il successivo porto di scalo non è noto.</p>	<p>L'Autorità competente chiede alla nave di conferire, prima della partenza, tutti i propri rifiuti se:</p> <p>a) sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni disponibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 o nel GISIS, non può essere accertato che nel successivo porto di scalo siano</p>	<p>5. L'Autorità competente chiede alla nave di conferire, prima della partenza, tutti i propri rifiuti se:</p> <p>a) sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni disponibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 o nel GISIS, non può essere accertato che nel successivo porto di scalo siano</p>



<p>DIRETTIVA CEE (n) 2019/883 del 25 aprile 2019 recante la direttiva (UE) 2019/883 relativa all'impiego di bonifici di scarico e al conferimento dei rifiuti e ai modifiche all'articolo 10(1)(b) dell'allegato V della direttiva (CE) 2008/98/CE (2019/883)</p>	<p>Decreto Legislativo n. 21 del 28 giugno 2019 attuazione della direttiva (UE) 2019/883 relativa all'impiego di bonifici di scarico e al conferimento dei rifiuti e ai modifiche all'articolo 10(1)(b) dell'allegato V della direttiva (CE) 2008/98/CE (2019/883)</p>	<p>tema il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa all'impiego di bonifici di scarico e al conferimento dei rifiuti e ai modifiche all'articolo 10(1)(b) dell'allegato V della direttiva (CE) 2008/98/CE (2019/883)</p>
<p>b) la tariffa indiretta copre:</p> <ol style="list-style-type: none">i) i costi amministrativi indiretti;ii) una parte significativa dei costi operativi diretti, come stabilito nell'allegato 4, che rappresenta almeno il 30 % del totale dei costi diretti dell'effettivo conferimento dei rifiuti nell'anno precedente, con la possibilità di tenere conto anche dei costi relativi al volume di traffico previsto per l'anno successivo;		<p>b) la tariffa indiretta copre:</p> <ol style="list-style-type: none">1) i costi amministrativi indiretti;2) una parte significativa dei costi operativi diretti, come stabilito nell'allegato 4, che rappresenta almeno il 30 per cento del totale dei costi diretti dell'effettivo conferimento dei rifiuti nell'anno precedente, con la possibilità di tenere conto anche dei costi relativi al volume di traffico previsto per l'anno successivo;
<p>c) al fine di prevedere l'incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della convenzione MARPOL, diversi dai residui di carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto il caso in cui il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di cui all'allegato 2 del presente decreto; i rifiuti accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso il diritto di conferimento;</p>		<p>c) al fine di prevedere l'incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della convenzione MARPOL, diversi dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto qualora il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di cui all'allegato 2 della presente direttiva; i rifiuti accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso il diritto di conferimento;</p>

<p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p>	<p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p>	<p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p>
<p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p>	<p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p>	<p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p>
<p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p>	<p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p>	<p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p>
<p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p>	<p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p>	<p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p> <p>Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 185</p>

d) per evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri coprono tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili;

e) per incoraggiare il conferimento dei residui delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti sostanze galleggianti persistenti a viscosità elevata, gli Stati membri possono accordare adeguati incentivi finanziari;

f) la tariffa indiretta non include i costi dei rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, che sono recuperati in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti conferiti.

3. L'eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta è recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave.

della corresponsione della tariffa di cui al presente comma. I costi della raccolta e del trattamento di tali rifiuti possono essere coperti, con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato 4.

e) per incoraggiare il conferimento dei residui delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti sostanze galleggianti persistenti a viscosità elevata, le Autorità competenti possono accordare adeguati incentivi finanziari;

f) la tariffa indiretta non include i costi dei rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, che sono recuperati in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti conferiti.

3. L'eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta è recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave.

4. Le tariffe possono essere differenziate sulla base dei seguenti elementi:



DIRETTIVA (UE) 2019/883

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2019, che modifica la direttiva 2000/59/CE (direttiva 2000/59/CE) concernente l'accesso ai porti per le navi mercantili e per le navi da crociera

Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 12 giugno 2019

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti marittimi, con il regolamento di attuazione del medesimo schema di decreto legislativo

impianti e dei servizi resi disponibili e, se del caso, utilizzati, l'importo delle tariffe e la base sulla quale sono state calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è ubicato il porto e, se del caso, in una lingua usata internazionalmente.

7. Gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla Commissione. Sulla base di tali dati di monitoraggio, la Commissione pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2022 e successivamente con cadenza biennale. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato delle relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d' esame di cui all' articolo 20, paragrafo 2.

internazionalmente. A garanzia della riscossione delle tariffe di cui al comma 1, l' Autorità competente determina le modalità per la prestazione di adeguata garanzia finanziaria e la relativa entità.

7. I Comuni, acquisiscono dai gestori degli impianti portuali di raccolta i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati riferiti all' anno solare precedente e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. A tal fine, con il decreto di cui all' articolo 1, comma 3, della citata legge n. 70 del 1994, si provvede alla integrazione del modello unico di dichiarazione ambientale. L' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione contenente i dati di cui al presente comma al Ministero della transizione ecologica per la successiva comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell' articolo 8, paragrafo 7 della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.



DIRETTORE GENERALE
 Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 132
 Regolamento di attuazione del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 132, recante disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti e di gestione delle attività di pulizia e di manutenzione delle parti comuni degli edifici condominiali.

5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al comma 2.

**Articolo 9
 Esenzioni**

1. Gli Stati membri possono esentare una nave che fa scalo nei loro porti dagli obblighi di cui all'articolo 6, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8 («esenzione»), qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e regolari;
- b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che:
 - i) è comprovato da un contratto firmato con un porto o con un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti;
 - ii) è stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave; e
 - iii) è stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento, che può essere un porto dell'Unione o un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del

**Art. 9
 (Esenzioni)**

1. L'Autorità Marittima può esentare una nave che fa scalo dagli obblighi di cui agli articoli 6, 7 comma 1, e 8, qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e regolari;
- b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che:
 - 1) è comprovato da un contratto firmato con un porto o con un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti;
 - 2) è stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave ed è stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento,

1) è comprovato da un contratto firmato con un porto o con un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti;

2) è stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave ed è stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento,



DIRETTORIA (D) 24/19/88
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Direzione Generale per la Sicurezza e la Protezione del Navigante
 Ufficio per la Sicurezza e la Protezione del Navigante
 Roma, 19/08/88
 2000/901

sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati;

c) l'esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino.

2. Qualora sia concessa l'esenzione, lo Stato membro in cui è situato il porto rilascia un certificato di esenzione, in base al formato di cui all'allegato 5, che conferma che la nave rispetta le condizioni e gli obblighi necessari all'applicazione dell'esenzione stessa e ne attesta la durata.

3. Le informazioni di cui al certificato di esenzione sono riportate per via elettronica dagli Stati membri nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.

4. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio e alla corretta applicazione degli accordi in essere

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea, almeno una volta all'anno, le esenzioni rilasciate alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari di cui all'articolo 6, comma 4,

che può essere un porto dell'Unione o un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati;

c) l'esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'Autorità competente in cui è situato il porto rilascia un certificato di esenzione, in base al formato di cui all'allegato 5, che conferma che la nave rispetta le condizioni e gli obblighi necessari all'applicazione dell'esenzione stessa e ne attesta la durata.

3. Le informazioni di cui al certificato di esenzione sono riportate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.



<p>ATTI LEGISLATIVI (10/1/1988)</p> <p>Decreto legislativo n. 201/88</p> <p>Decreto legislativo n. 201/88</p>	<p>Decreto legislativo n. 201/88</p> <p>Decreto legislativo n. 201/88</p>	<p>Decreto legislativo n. 201/88</p> <p>Decreto legislativo n. 201/88</p>
<p>che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta e sono determinate dall'Autorità competente in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato IV.</p> <p>4. Il conferimento dei residui del carico è considerato come immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Le autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del codice doganale comunitario.</p>		
<p>SEZIONE 4 MISURE ESECUTIVE Articolo 10 Ispezioni</p> <p>Gli Stati membri provvedono a ispezioni, anche casuali, per qualsiasi nave per verificarne la conformità alla presente direttiva.</p>		
<p>TITOLO IV MISURE ESECUTIVE ART. 10 <i>(Ispezioni)</i></p> <p>1. Le Autorità marittime provvedono a ispezioni, anche casuali, per qualsiasi nave per verificarne la conformità al presente decreto.</p> <p>2. Alle attività ispettive si applicano le tariffe previste dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020.</p>		



<p>DIRETTIVA (65) 209/83</p> <p>del Consiglio, recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 10 della direttiva (60) 269/67 del Consiglio, concernente l'equipaggiamento delle navi per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine.</p>	<p>Decreto Legislativo 24 giugno 1982, n. 459</p> <p>Attuazione dell'articolo 10 della direttiva (65) 209/83 del Consiglio, concernente l'equipaggiamento delle navi per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine.</p>	<p>Schema del decreto legislativo di recepimento della direttiva (65) 209/83 del Consiglio, concernente l'equipaggiamento delle navi per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine.</p>
<p>Articolo 11</p> <p>Impegni di ispezione</p> <p>1. Ogni Stato membro ispeziona almeno il 15 % del numero totale di singole navi che fanno scalo nei propri porti ogni anno. Il numero totale di singole navi che fanno scalo in uno Stato membro corrisponde al numero medio di singole navi registrate nel triennio precedente nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.</p> <p>2. Gli Stati membri rispettano il paragrafo 1 del presente articolo selezionando le navi mediante il meccanismo unionale basato sul rischio. Al fine di garantire l'armonizzazione delle ispezioni e prevedere condizioni uniformi per la selezione delle navi da ispezionare, la Commissione adotta atti di esecuzione affinché possa definire nel dettaglio gli elementi del meccanismo unionale basato sul rischio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.</p>	<p>Art. 11.</p> <p>Ispezioni</p> <p>1. L'Autorità marittima esegue le ispezioni ai fini della verifica dell'osservanza degli articoli 7 e 10, anche applicando le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, ed assicurando il rispetto della percentuale minima delle ispezioni da effettuare prevista nello stesso decreto.</p> <p>2. Nella scelta delle navi da ispezionare, l'Autorità marittima si interessa in particolare:</p> <p>a) della nave che non ha adempiuto agli obblighi di notifica di cui all'articolo 6;</p> <p>b) della nave per la quale le informazioni fornite dal comandante, ai sensi dell'articolo 6, possano far ritenere l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10.</p> <p>3. L'Autorità marittima che accerti la violazione degli articoli 7 e 10 provvede affinché la nave non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti</p>	<p>ART. 11</p> <p>(Modalità di ispezione)</p> <p>1. L'Autorità marittima, ai fini della verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente decreto, ispeziona almeno il 15 per cento del numero totale di singole navi che fanno scalo nei propri porti ogni anno. Il numero totale di singole navi che fanno scalo corrisponde al numero medio di singole navi registrate nel triennio precedente nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.</p> <p>2. L'Autorità marittima seleziona le navi da ispezionare mediante il meccanismo unionale basato sul rischio di cui agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2019/883.</p> <p>3. L'Autorità marittima che accerta l'inosservanza degli obblighi e degli adempimenti previsti dall'articolo 7 dispone che la nave inadempiente non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti all'impianto di raccolta, tale da garantire l'ottemperanza.</p>



<p>DIRETTIVA DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL 2002/59/CE del 27 settembre 2002 relativa al recepimento in Italia della direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2000 concernente l'immissione di rifiuti in mare e la raccolta e la rimozione di rifiuti marittimi.</p>	<p>Decreto Legislativo n. 21 del 20 marzo 2003, n. 21, concernente l'attuazione della direttiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2002 concernente l'immissione di rifiuti in mare e la raccolta e la rimozione di rifiuti marittimi.</p>	<p>Schemi del decreto legislativo n. 21 del 20 marzo 2003, n. 21, concernente l'attuazione della direttiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2002 concernente l'immissione di rifiuti in mare e la raccolta e la rimozione di rifiuti marittimi.</p>
<p>3. Gli Stati membri stabiliscono le procedure di ispezione delle navi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE al fine di garantire, per quanto possibile, la conformità alla presente direttiva.</p> <p>Nel definire dette procedure gli Stati membri possono tener conto del meccanismo unionale basato sul rischio di cui al paragrafo 2.</p> <p>4. Se l'autorità pertinente dello Stato membro non è soddisfatta dei risultati di tale ispezione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, assicura che la nave non lasci il porto fino a che non avrà conferito i propri rifiuti a un impianto portuale di raccolta in conformità dell'articolo 7.</p>	<p>e dei residui del carico all'impianto di raccolta, in misura tale da ottemperare ai citati articoli.</p> <p>4. L'Autorità marittima che accerta che la nave ha lasciato il porto in violazione degli articoli 7 e 10, informa immediatamente l'Autorità marittima del successivo porto di scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13.</p> <p>5. L'Autorità marittima definisce le procedure di controllo atte a verificare il rispetto degli articoli 7 e 10 anche da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.</p>	<p>4. L'Autorità marittima se accerta che una nave ha lasciato il porto in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto informa immediatamente l'Autorità marittima del successivo porto di scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica dell'osservanza delle disposizioni medesime, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16.</p> <p>5. L'Autorità marittima definisce le procedure di ispezione atte a verificare il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 anche da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.</p>
<p>Articolo 12 Sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione</p>		<p>ART. 12</p>



<p>DIRETTIVA (CE) 2005/68 del Consiglio del 26 gennaio 2005 concernente il riassetto del mercato di assicurazione danni e la creazione di un mercato unico per i rischi marittimi (Direttiva sulla riassicurazione marittima) (2005/68/CE)</p>	<p>DIRETTIVA (CE) 2005/68 del Consiglio del 26 gennaio 2005 concernente il riassetto del mercato di assicurazione danni e la creazione di un mercato unico per i rischi marittimi (Direttiva sulla riassicurazione marittima) (2005/68/CE)</p>	<p>DIRETTIVA (CE) 2005/68 del Consiglio del 26 gennaio 2005 concernente il riassetto del mercato di assicurazione danni e la creazione di un mercato unico per i rischi marittimi (Direttiva sulla riassicurazione marittima) (2005/68/CE)</p>
<p>b) le informazioni riportate nella notifica anticipata dei rifiuti di cui all'allegato 2;</p> <p>c) le informazioni riportate nella ricevuta di conferimento dei rifiuti di cui all'allegato 3;</p> <p>d) le informazioni riportate nel certificato di esenzione di cui all'allegato 5.</p>	<p>b) le informazioni riportate nella notifica anticipata dei rifiuti di cui all'allegato 2;</p> <p>c) le informazioni riportate nella ricevuta di conferimento dei rifiuti di cui all'allegato 3;</p> <p>d) le informazioni riportate nel certificato di esenzione di cui all'allegato 5.</p>	<p>b) le informazioni riportate nella notifica anticipata dei rifiuti di cui all'allegato 2;</p> <p>c) le informazioni riportate nella ricevuta di conferimento dei rifiuti di cui all'allegato 3;</p> <p>d) le informazioni riportate nel certificato di esenzione di cui all'allegato 5.</p>
<p>3. Gli Stati membri assicurano che le informazioni elencate all'articolo 5, paragrafo 2, siano disponibili elettronicamente attraverso SafeSeaNet.</p>	<p>3. Gli Stati membri assicurano che le informazioni elencate all'articolo 5, paragrafo 2, siano disponibili elettronicamente attraverso SafeSeaNet.</p>	<p>3. Gli Stati membri assicurano che le informazioni elencate all'articolo 5, paragrafo 2, siano disponibili elettronicamente attraverso SafeSeaNet.</p>
<p>ART. 14 <i>(Registrazione delle ispezioni)</i></p> <p>1. Le Autorità competenti assicurano che le informazioni relative alle ispezioni a norma del presente decreto, comprese le informazioni relative ai casi di non conformità e ai</p>	<p>ART. 14 <i>(Registrazione delle ispezioni)</i></p> <p>1. Le Autorità competenti assicurano che le informazioni relative alle ispezioni a norma del presente decreto, comprese le informazioni relative ai casi di non conformità e ai</p>	<p>Articolo 14 Registrazione delle ispezioni</p> <p>1. La Commissione elabora, mantiene e aggiorna una banca dati sulle ispezioni a cui sono collegati tutti gli Stati membri e che contiene tutte le informazioni necessarie per attuare il sistema di</p>



<p>DIRETTIVA 2009/16/CE</p> <p>del 19 aprile 2009 recante disposizioni in materia di ispezioni di conformità ai requisiti di prudenza e di solvibilità delle istituzioni finanziarie (in particolare, banche e assicurazioni) (giornale L 117 del 12 maggio 2009)</p>	<p>Decreto n. 58 del 2009</p> <p>del 19 aprile 2009 recante disposizioni in materia di ispezioni di conformità ai requisiti di prudenza e di solvibilità delle istituzioni finanziarie (in particolare, banche e assicurazioni) (giornale L 117 del 12 maggio 2009)</p>	<p>Decreto n. 58 del 2009</p> <p>del 19 aprile 2009 recante disposizioni in materia di ispezioni di conformità ai requisiti di prudenza e di solvibilità delle istituzioni finanziarie (in particolare, banche e assicurazioni) (giornale L 117 del 12 maggio 2009)</p>
<p>ispezioni istituite dalla presente direttiva («banca dati sulle ispezioni»). La banca dati sulle ispezioni è basata su quella di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/16/CE e ha funzionalità simili.</p> <p>2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni relative alle ispezioni a norma della presente direttiva, comprese le informazioni relative ai casi di non conformità e ai provvedimenti di fermo emessi, siano trasferite senza ritardi alla banca dati sulle ispezioni, non appena:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sia stato completato il rapporto di ispezione;b) sia stato revocato il provvedimento di fermo; oc) sia stata concessa un'esenzione. <p>3. La Commissione assicura che la banca dati sulle ispezioni sia completa di qualsiasi dato pertinente comunicato dagli Stati membri ai fini del monitoraggio dell'attuazione della presente direttiva. La Commissione assicura che la banca dati sulle ispezioni contiene informazioni per il meccanismo unionale basato sul rischio di cui all'articolo 11, paragrafo 2. La Commissione riesamina periodicamente la banca dati sulle ispezioni per monitorare l'attuazione della presente direttiva e richiamare l'attenzione su eventuali dubbi in merito all'attuazione globale al fine di incentivare un'azione correttiva.</p>		<p>provvedimenti di fermo emessi, siano trasferite senza ritardi alla banca dati sulle ispezioni, istituita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/883, non appena:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sia stato completato il rapporto di ispezione;b) sia stato revocato il provvedimento di fermo; oppurec) sia stata concessa un'esenzione.



<p>4. Gli Stati membri hanno accesso in qualsiasi momento alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni</p>	<p>Articolo 15 Formazione del personale</p> <p>Le autorità portuali e le autorità dell'impianto portuale di raccolta provvedono affinché tutto il personale riceva la formazione idonea per lo svolgimento del proprio lavoro sul trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza connessi al trattamento di materiali pericolosi. Tali autorità garantiscono altresì che i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati per rispondere alle sfide dell'innovazione tecnologica</p>	<p>Art. 12. Procedura di modifica degli allegati</p> <p>1. Gli Allegati I, II e III sono modificati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni intervenute in sede di comunitaria. L'Allegato IV è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di</p>	<p>ART. 15 <i>(Formazione del personale)</i></p> <p>1. Le Autorità competenti e i gestori degli impianti portuali provvedono affinché tutto il personale riceva la formazione idonea per lo svolgimento del proprio lavoro sul trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza connessi al trattamento di materiali pericolosi. Le Autorità competenti e i gestori degli impianti portuali garantiscono altresì che i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati per rispondere alle sfide dell'innovazione tecnologica.</p>
			<p><i>Riportato nelle disposizioni transitorie</i></p>

DIRIGENTE (C. 5. 019/883)

Decreto (C. 5. 019/883) n. 24 del 20/03/1988

Schema di decreto (C. 5. 019/883) n. 24 del 20/03/1988

Il 24/3/88 il Ministero dell'Interno ha approvato il piano triennale (1988-1990) per il completamento del fondo delle segnalazioni, con l'obiettivo di raggiungere il numero di 100.000/100.000 segnalazioni annuali.

Il presente decreto ha l'obiettivo di disciplinare l'attività di segnalazione, in particolare, per quanto riguarda gli impianti di raccolta rifiuti, ai fini della sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila.

Il presente decreto ha l'obiettivo di disciplinare l'attività di segnalazione, in particolare, per quanto riguarda gli impianti di raccolta rifiuti, ai fini della sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila.

amministrativa pecuniaria da euro trentamila a euro trentamila. La violazione è segnalata dall'Autorità marittima al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila. La violazione è segnalata dall'Autorità marittima al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotrenta a euro cinquecento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta, in conformità all'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro novecento.

5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alla Commissione europea ed al Ministero della transizione ecologica copia delle segnalazioni relative alle inadeguatezze degli impianti di raccolta, di cui all'articolo 4, comma 9.

5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alla Commissione europea ed al Ministero della transizione ecologica copia delle segnalazioni relative alle inadeguatezze degli impianti di raccolta, di cui all'articolo 4, comma 9.

6. Le disposizioni sanzionatorie del presente articolo, ove più favorevoli, si applicano a tutte le violazioni commesse a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore limitatamente ai procedimenti sanzionatori per i quali non sia stata notificata ordinanza-ingiunzione.

6. Le disposizioni sanzionatorie del presente articolo, ove più favorevoli, si applicano a tutte le violazioni commesse a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore limitatamente ai procedimenti sanzionatori per i quali non sia stata notificata ordinanza-ingiunzione.



<p>DIRETTIVA 99/24/CE</p> <p>La Commissione ha adottato la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 1999 relativa ai componenti di sicurezza per i pneumatici per autocarri e camion (1999/24/CE) (1999/24/CE).</p>	<p>Decreto Legislativo n. 201 del 20 marzo 2001</p> <p>Il Presidente della Repubblica ha promulgato il decreto legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 1999 relativo ai componenti di sicurezza per i pneumatici per autocarri e camion (1999/24/CE) (2001/201/Leg.).</p>	<p>Scatta l'entrata in vigore del regolamento di recepimento dalla direttiva 99/24/CE.</p>
<p>SEZIONE 5</p> <p>DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>Articolo 17</p> <p>Scambio di esperienze</p> <p>La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali e gli esperti degli Stati membri, compresi quelli del settore privato, della società civile e dei sindacati, in merito all'applicazione della presente direttiva nei porti dell'Unione.</p> <p>Articolo 18</p> <p>Procedura di modifica</p>	<p>2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/59/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti all'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.</p>	<p>derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.</p>



<p>DIRETTIVA (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 concernente l'informazione precontrattuale e i diritti dei lavoratori assunti a tempo determinato</p>	<p>Legge n. 78 del 24 giugno 2019 182 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 concernente l'informazione precontrattuale e i diritti dei lavoratori assunti a tempo determinato</p>	<p>4. Gli atti delegati di cui al presente articolo sono adottati almeno tre mesi prima della scadenza del periodo fissato a livello internazionale per la tacita accettazione della modifica della convenzione MARPOL o della data prevista per l'entrata in vigore di detta modifica.</p> <p>Nel periodo che precede l'entrata in vigore di detti atti delegati gli Stati membri si astengono da qualsiasi iniziativa volta a integrare la modifica nel diritto nazionale o ad applicare la modifica allo strumento internazionale in questione.</p>
		<p>Articolo 19 Esercizio della delega</p> <p>1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</p> <p>2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 giugno 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.</p>



<p>DIRETTIVA UE 2016/588 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 aprile 2016 che modifica la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai macchinari (direttiva sulla sicurezza) e che modifica la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai macchinari (direttiva sulla sicurezza) e che modifica la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai macchinari (direttiva sulla sicurezza)</p>	<p>Decreto Legislativo n. 403 del 18 aprile 2016 Attuazione della direttiva (UE) 2016/588 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 aprile 2016 che modifica la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai macchinari (direttiva sulla sicurezza) e che modifica la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai macchinari (direttiva sulla sicurezza) e che modifica la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai macchinari (direttiva sulla sicurezza)</p>	
<p>3. La delega di potere di cui all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del «Legiferare meglio»¹³ aprile 2016.</p>	<p>5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</p> <p>6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</p>	<p>Articolo 20</p>



<p>DIRETTIVA (UE) 2019/883 Parlamento europeo e Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per rifiuti (2017/2050) e abroga la direttiva 2000/59/CE (G.U.L. 151 del 7.6.2019, pag. 116).</p>	<p>Decreto Legislativo 20 giugno 2019, n. 51 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legislativo 20 giugno 2018, n. 50, recante l'approvazione del regolamento (UE) n. 182/2011.</p>	<p>Sopra il 10 dicembre 2019 l'assessorato di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 è stata aggiornata con il decreto legislativo n. 51 del 20 giugno 2019, con il quale è stato recepito il regolamento (UE) n. 182/2011, con modificazioni, del 12 febbraio 2011.</p>
<p>Procedura di comitato</p> <p>1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</p>		
<p>Articolo 21 Modifica della direttiva 2010/65/UE</p> <p>Al punto A dell'allegato della direttiva 2010/65/UE, il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Notifica di rifiuti delle navi, compresi i residui</p> <p>Articoli 6, 7 e 9 della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (G.U.L. 151 del 7.6.2019, pag. 116).».</p>		
<p>Articolo 22 Abrogazione</p>		<p>ART. 19 (Abrogazione)</p>



<p>DIRETTIVA CEE 76/478</p> <p>del 20 aprile 1976, recante norme per il controllo dei rifiuti nocivi e dei rifiuti pericolosi</p> <p>Decreto Legislativo n. 21 giugno 2009 n. 52</p> <p>Attuazione della direttiva 76/478/CEE concernente il controllo dei rifiuti nocivi e dei rifiuti pericolosi</p> <p>0007596</p>	<p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>	<p>Articolo 25</p> <p>Entrata in vigore</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>	<p>ALLEGATO I</p> <p>DISPOSIZIONI PER I PIANI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI NEI PORTI</p> <p>I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono riguardare tutti i tipi di rifiuti delle navi che abitualmente fanno scalo in un porto e sono elaborati in conformità delle dimensioni del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo.</p> <p>I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono includere i seguenti elementi:</p>
<p>Decreto Legislativo n. 21 giugno 2009 n. 52</p> <p>Attuazione della direttiva 76/478/CEE concernente il controllo dei rifiuti nocivi e dei rifiuti pericolosi</p> <p>0007596</p>	<p>ALLEGATO I</p> <p>PRESCRIZIONI RELATIVE AL PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO.</p> <p>1. Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico riguarda tutte le categorie di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico provenienti dalle navi che approdano in via ordinaria nel porto ed è elaborato tenendo conto delle dimensioni dello</p>	<p>ALLEGATO I</p> <p>ALLEGATO I</p> <p>(Art. 5)</p> <p>PRESCRIZIONI RELATIVE AL PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO.</p> <p>1. Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico riguarda tutte le categorie di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico provenienti dalle navi che approdano in via ordinaria nel porto ed è elaborato tenendo conto delle dimensioni dello</p>	<p>ALLEGATO I</p> <p>(articolo 5)</p> <p>DISPOSIZIONI PER I PIANI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI NEI PORTI</p> <p>I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono riguardare tutti i tipi di rifiuti delle navi che abitualmente fanno scalo in un porto e sono elaborati in conformità delle dimensioni del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo.</p>



<p>PREMESSA (ART. 182)</p> <p>Il presente regolamento è emanato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2003, n. 182, recante l'approvazione del regolamento di attuazione della direttiva (CE) 2002/98, recante norme armonizzate per i rifiuti pericolosi, e del regolamento (CE) 2002/537, recante norme armonizzate per i rifiuti pericolosi, e del regolamento (CE) 2002/537, recante norme armonizzate per i rifiuti pericolosi, e del regolamento (CE) 2002/537, recante norme armonizzate per i rifiuti pericolosi.</p>	<p>ART. 183</p> <p>Il presente regolamento è emanato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2003, n. 182, recante l'approvazione del regolamento di attuazione della direttiva (CE) 2002/98, recante norme armonizzate per i rifiuti pericolosi, e del regolamento (CE) 2002/537, recante norme armonizzate per i rifiuti pericolosi, e del regolamento (CE) 2002/537, recante norme armonizzate per i rifiuti pericolosi, e del regolamento (CE) 2002/537, recante norme armonizzate per i rifiuti pericolosi.</p>
--	---

<p>a) una valutazione dell'esigenza di impianti portuali di raccolta in funzione delle necessità delle navi che abitualmente fanno scalo nel porto;</p> <p>b) una descrizione del tipo e della capacità degli impianti portuali di raccolta;</p> <p>c) una descrizione delle procedure di accettazione e raccolta dei rifiuti delle navi;</p> <p>d) una descrizione del sistema di recupero dei rifiuti delle navi;</p> <p>e) una descrizione della procedura per le consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, le imprese di gestione dei rifiuti, gli operatori dei terminal e le altre parti interessate; nonché</p> <p>g) una panoramica del tipo e dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi e gestiti negli impianti.</p> <p>I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti possono includere:</p> <p>a) una sintesi del diritto nazionale pertinente, la procedura e le formalità per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;</p> <p>b) l'identificazione di un punto di contatto nel porto;</p>	<p>scalo e della tipologia delle unità che vi approdano. Detto piano comprende:</p> <p>a) la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto;</p> <p>b) la descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta;</p> <p>c) l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano, nonché l'indicazione delle aree non idonee;</p> <p>d) la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;</p> <p>e) la stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara;</p> <p>f) la descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe;</p> <p>g) le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;</p> <p>h) le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori</p>	<p>I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono includere i seguenti elementi:</p> <p>a) una valutazione dell'esigenza di impianti portuali di raccolta in funzione delle necessità delle navi che abitualmente fanno scalo nel porto;</p> <p>b) una descrizione del tipo e della capacità degli impianti portuali di raccolta;</p> <p>c) una descrizione delle procedure di accettazione e raccolta dei rifiuti delle navi;</p> <p>d) una descrizione del sistema di recupero dei costi;</p> <p>e) una descrizione della procedura per la segnalazione delle presunte inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;</p> <p>f) una descrizione della procedura per le consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, le imprese di gestione dei rifiuti, gli operatori dei terminal e le altre parti interessate; nonché</p> <p>g) una panoramica del tipo e dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi e gestiti negli impianti.</p> <p>I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti possono includere:</p> <p>a) una sintesi del diritto nazionale pertinente, la procedura e le formalità per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;</p> <p>b) l'identificazione di almeno un punto di contatto nel porto;</p>
---	---	---



<p>DIRETTIVA 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa all'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2001, concernente la libera circolazione dei medicinali a base di prodotti vegetali (2009/30/CE)</p>	<p>Decreto Legislativo n. 210 del 22 giugno 2009 Attuazione dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2001, concernente la libera circolazione dei medicinali a base di prodotti vegetali (2009/30/CE)</p>	<p>Decreto Legislativo n. 210 del 22 giugno 2009 Attuazione dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2001, concernente la libera circolazione dei medicinali a base di prodotti vegetali (2009/30/CE)</p>
<p>c) una descrizione degli impianti e dei processi di pretrattamento per eventuali flussi specifici di rifiuti nel porto;</p> <p>d) una descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;</p> <p>e) una descrizione delle modalità di registrazione dei rifiuti conferiti dalle navi;</p> <p>f) una descrizione delle modalità di gestione nel porto dei diversi flussi di rifiuti.</p> <p>Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dovrebbero essere conformi a un programma di gestione progressivamente ambientale in grado di ridurre l'impatto ambientale di queste attività. Tale conformità si presume se conformi al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>	<p>degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate;</p> <p>i) la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti;</p> <p>l) la sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento; m) l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano;</p> <p>n) le iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto;</p> <p>o) la descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto;</p> <p>p) la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;</p> <p>q) la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti;</p> <p>r) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.</p>	<p>c) una descrizione degli impianti e dei processi di pretrattamento per eventuali flussi specifici di rifiuti nel porto;</p> <p>d) una descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;</p> <p>e) una descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi;</p> <p>f) una descrizione delle modalità di gestione nel porto dei diversi flussi di rifiuti.</p> <p>Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dovrebbero essere conformi a un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attività. Tale conformità si presume se le procedure sono conformi al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>
<p>c) una descrizione degli impianti e dei processi di pretrattamento per eventuali flussi specifici di rifiuti nel porto;</p> <p>d) una descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;</p> <p>e) una descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi;</p> <p>f) una descrizione delle modalità di gestione nel porto dei diversi flussi di rifiuti;</p> <p>Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dovrebbero essere del tutto conformi a un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attività. Tale conformità si presume se le procedure sono conformi al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.</p>	<p>degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate;</p> <p>i) la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti;</p> <p>l) la sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento; m) l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano;</p> <p>n) le iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto;</p> <p>o) la descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto;</p> <p>p) la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;</p> <p>q) la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti;</p> <p>r) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.</p>	<p>c) una descrizione degli impianti e dei processi di pretrattamento per eventuali flussi specifici di rifiuti nel porto;</p> <p>d) una descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;</p> <p>e) una descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi;</p> <p>f) una descrizione delle modalità di gestione nel porto dei diversi flussi di rifiuti.</p> <p>Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dovrebbero essere conformi a un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attività. Tale conformità si presume se le procedure sono conformi al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>



RESERVAZIONE DEL DIRITTO
Il presente documento è riservato ai soli fini di riferimento e non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato elaborato.
Il contenuto di questo documento è riservato e non può essere divulgato, copiato, ristampato o altrimenti utilizzato senza il permesso scritto dell'Ente emittente.
Il presente documento è riservato ai soli fini di riferimento e non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato elaborato.
Il contenuto di questo documento è riservato e non può essere divulgato, copiato, ristampato o altrimenti utilizzato senza il permesso scritto dell'Ente emittente.
2000/59/CE

<p>Allegato II (Art. 14, comma 1) INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DI CARICO DA FORNIRE AGLI UTENTI DEL PORTO.</p> <p>1. L'Autorità competente fornisce al comandante della nave, al gestore dell'impianto portuale di raccolta ed agli altri utenti del porto un documento informativo contenente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) un breve accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;b) l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina;c) l'elenco dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico trattati in via ordinaria;d) l'elenco dei gestori delle attività di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico;e) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti;f) la descrizione delle procedure per il conferimento;g) descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;	<p><i>Per mantenere uniformità della numerazione degli allegati con quelli della direttiva, quello che era l'allegato II del vecchio decreto è spostato in allegato A</i></p>
---	---



<p>ALLEGATO 2 FORMATO STANDARD DEL MODULO DI NOTIFICA ANTICIPATA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA</p> <p>Notifica del conferimento dei rifiuti a: [inserire il nome del porto di destinazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883]</p> <p>Il presente modulo dovrebbe essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.</p>	<p>h) le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.</p>	<p>ALLEGATO 2 FORMATO STANDARD DEL MODULO DI NOTIFICA ANTICIPATA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA</p> <p>Notifica del conferimento dei rifiuti a: [inserire il nome del porto di destinazione di cui all'articolo 6.</p> <p>Il presente modulo dovrebbe essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.</p>
<p>ALLEGATO III (Art. 6) INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA NEL PORTO DI..... (Porto di destinazione di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/59/CE)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nome della nave, indicativo radio della nave e, ove presente, numero d'identificazione IMO;2. Stato di bandiera;3. Ora presunta di arrivo (ETA);4. Ora presunta di partenza (EID);5. Porto di scalo precedente;6. Prossimo porto di scalo;7. Ultimo porto e data in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave, inclusi i quantitativi (in m³) e i tipi di rifiuti conferiti;8. Intendete conferire (contrassegnare la casella appropriata): la totalità alcuni nessuno dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta?9. Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire e/o trattenuti a bordo e percentuale della capacità di stoccaggio massima: Se intendete conferire la totalità dei rifiuti, completate la seconda e l'ultima colonna, se del	<p>ALLEGATO 2 (articolo 6) FORMATO STANDARD DEL MODULO DI NOTIFICA ANTICIPATA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA</p> <p>Notifica del conferimento dei rifiuti a: [inserire il nome del porto di destinazione di cui all'articolo 6.</p> <p>Il presente modulo dovrebbe essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.</p>	<p>ALLEGATO 2 (articolo 6) FORMATO STANDARD DEL MODULO DI NOTIFICA ANTICIPATA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA</p> <p>Notifica del conferimento dei rifiuti a: [inserire il nome del porto di destinazione di cui all'articolo 6.</p> <p>Il presente modulo dovrebbe essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.</p>



DIRETTIVA (CE) 2002/98

DIRETTIVA (CE) 2003/11

DIRETTIVA (CE) 2000/59

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo ai prodotti fitofarmaci. Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo ai prodotti fitofarmaci.

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo ai prodotti fitofarmaci. Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo ai prodotti fitofarmaci.

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo ai prodotti fitofarmaci. Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo ai prodotti fitofarmaci.

Tipologia	Regione come definita in art. 2 della direttiva 2000/59/CE (in %)	Quantità di rifiuti (in tonnellate) (in %)	Costo di gestione (in %)
Fanghi e residui di impiego delle catene			
Altre (specificare)			
MARTIN, allegato V - Spese di gestione (in %)			
Sistema di categoria X			
Sistema di categoria Y			
Sistema di categoria Z			
OS - Altre (specificare)			
MARTIN, allegato VI - Acque reflue			
MARTIN, allegato V - Rifiuti solidi			
A. Pesticidi			
B. Fitofarmaci			
C. Residui derivanti dal trattamento dei rifiuti (ad esempio, prodotti di degradazione, prodotti di trasformazione, prodotti di sintesi, ecc.)			
D. Oli di lubrificazione			
E. Oli di motore degli autoveicoli			
F. Olii minerali			
G. Carburanti di aviazione			
H. Acidi e basi			
I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche			

(1) indicare la regione in cui è presente alla voce di gestione degli rifiuti.

3. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva 2000/59/CE.

Confermo
 — che le suddette informazioni sono accurate e corrette
 — che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della
 notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti.

Data

Ora

Firma

Tipologia	Regione come definita in art. 2 della direttiva 2000/59/CE (in %)	Quantità di rifiuti (in tonnellate) (in %)	Costo di gestione (in %)
Fanghi e residui di impiego delle catene			
Altre (specificare)			
MARTIN, allegato V - Spese di gestione (in %)			
Sistema di categoria X			
Sistema di categoria Y			
Sistema di categoria Z			
OS - Altre (specificare)			
MARTIN, allegato VI - Acque reflue			
MARTIN, allegato V - Rifiuti solidi			
A. Pesticidi			
B. Fitofarmaci			
C. Residui derivanti dal trattamento dei rifiuti (ad esempio, prodotti di degradazione, prodotti di trasformazione, prodotti di sintesi, ecc.)			
D. Oli di lubrificazione			
E. Oli di motore degli autoveicoli			
F. Olii minerali			
G. Carburanti di aviazione			
H. Acidi e basi			
I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche			

(1) indicare la regione in cui è presente alla voce di gestione degli rifiuti.



DIRETTIVA UE 2019/883
 Decisione N. 1202/2019/UE
 del Parlamento Europeo e del Consiglio
 del 20 giugno 2019
 che modifica la direttiva (UE) 2009/883/CE
 concernente il formato standard per la ricevuta di conferimento dei rifiuti
 dell'impianto portuale di raccolta dei rifiuti

Titolo	Descrizione di riferimento al formato standard	Stato di attuazione	Stato di attuazione	Stato di attuazione	Stato di attuazione
1. Numero del campo (1) - Numero del campo (1) - Numero del campo (1)					
2. Numero del campo (2) - Numero del campo (2) - Numero del campo (2)					
3. Numero del campo (3) - Numero del campo (3) - Numero del campo (3)					
4. Numero del campo (4) - Numero del campo (4) - Numero del campo (4)					
5. Numero del campo (5) - Numero del campo (5) - Numero del campo (5)					
6. Numero del campo (6) - Numero del campo (6) - Numero del campo (6)					
7. Numero del campo (7) - Numero del campo (7) - Numero del campo (7)					
8. Numero del campo (8) - Numero del campo (8) - Numero del campo (8)					
9. Numero del campo (9) - Numero del campo (9) - Numero del campo (9)					
10. Numero del campo (10) - Numero del campo (10) - Numero del campo (10)					
11. Numero del campo (11) - Numero del campo (11) - Numero del campo (11)					
12. Numero del campo (12) - Numero del campo (12) - Numero del campo (12)					
13. Numero del campo (13) - Numero del campo (13) - Numero del campo (13)					
14. Numero del campo (14) - Numero del campo (14) - Numero del campo (14)					
15. Numero del campo (15) - Numero del campo (15) - Numero del campo (15)					
16. Numero del campo (16) - Numero del campo (16) - Numero del campo (16)					
17. Numero del campo (17) - Numero del campo (17) - Numero del campo (17)					
18. Numero del campo (18) - Numero del campo (18) - Numero del campo (18)					
19. Numero del campo (19) - Numero del campo (19) - Numero del campo (19)					
20. Numero del campo (20) - Numero del campo (20) - Numero del campo (20)					
21. Numero del campo (21) - Numero del campo (21) - Numero del campo (21)					
22. Numero del campo (22) - Numero del campo (22) - Numero del campo (22)					
23. Numero del campo (23) - Numero del campo (23) - Numero del campo (23)					
24. Numero del campo (24) - Numero del campo (24) - Numero del campo (24)					
25. Numero del campo (25) - Numero del campo (25) - Numero del campo (25)					
26. Numero del campo (26) - Numero del campo (26) - Numero del campo (26)					
27. Numero del campo (27) - Numero del campo (27) - Numero del campo (27)					
28. Numero del campo (28) - Numero del campo (28) - Numero del campo (28)					
29. Numero del campo (29) - Numero del campo (29) - Numero del campo (29)					
30. Numero del campo (30) - Numero del campo (30) - Numero del campo (30)					
31. Numero del campo (31) - Numero del campo (31) - Numero del campo (31)					
32. Numero del campo (32) - Numero del campo (32) - Numero del campo (32)					
33. Numero del campo (33) - Numero del campo (33) - Numero del campo (33)					
34. Numero del campo (34) - Numero del campo (34) - Numero del campo (34)					
35. Numero del campo (35) - Numero del campo (35) - Numero del campo (35)					
36. Numero del campo (36) - Numero del campo (36) - Numero del campo (36)					
37. Numero del campo (37) - Numero del campo (37) - Numero del campo (37)					
38. Numero del campo (38) - Numero del campo (38) - Numero del campo (38)					
39. Numero del campo (39) - Numero del campo (39) - Numero del campo (39)					
40. Numero del campo (40) - Numero del campo (40) - Numero del campo (40)					
41. Numero del campo (41) - Numero del campo (41) - Numero del campo (41)					
42. Numero del campo (42) - Numero del campo (42) - Numero del campo (42)					
43. Numero del campo (43) - Numero del campo (43) - Numero del campo (43)					
44. Numero del campo (44) - Numero del campo (44) - Numero del campo (44)					
45. Numero del campo (45) - Numero del campo (45) - Numero del campo (45)					
46. Numero del campo (46) - Numero del campo (46) - Numero del campo (46)					
47. Numero del campo (47) - Numero del campo (47) - Numero del campo (47)					
48. Numero del campo (48) - Numero del campo (48) - Numero del campo (48)					
49. Numero del campo (49) - Numero del campo (49) - Numero del campo (49)					
50. Numero del campo (50) - Numero del campo (50) - Numero del campo (50)					
51. Numero del campo (51) - Numero del campo (51) - Numero del campo (51)					
52. Numero del campo (52) - Numero del campo (52) - Numero del campo (52)					
53. Numero del campo (53) - Numero del campo (53) - Numero del campo (53)					
54. Numero del campo (54) - Numero del campo (54) - Numero del campo (54)					
55. Numero del campo (55) - Numero del campo (55) - Numero del campo (55)					
56. Numero del campo (56) - Numero del campo (56) - Numero del campo (56)					
57. Numero del campo (57) - Numero del campo (57) - Numero del campo (57)					
58. Numero del campo (58) - Numero del campo (58) - Numero del campo (58)					
59. Numero del campo (59) - Numero del campo (59) - Numero del campo (59)					
60. Numero del campo (60) - Numero del campo (60) - Numero del campo (60)					
61. Numero del campo (61) - Numero del campo (61) - Numero del campo (61)					
62. Numero del campo (62) - Numero del campo (62) - Numero del campo (62)					
63. Numero del campo (63) - Numero del campo (63) - Numero del campo (63)					
64. Numero del campo (64) - Numero del campo (64) - Numero del campo (64)					
65. Numero del campo (65) - Numero del campo (65) - Numero del campo (65)					
66. Numero del campo (66) - Numero del campo (66) - Numero del campo (66)					
67. Numero del campo (67) - Numero del campo (67) - Numero del campo (67)					
68. Numero del campo (68) - Numero del campo (68) - Numero del campo (68)					
69. Numero del campo (69) - Numero del campo (69) - Numero del campo (69)					
70. Numero del campo (70) - Numero del campo (70) - Numero del campo (70)					
71. Numero del campo (71) - Numero del campo (71) - Numero del campo (71)					
72. Numero del campo (72) - Numero del campo (72) - Numero del campo (72)					
73. Numero del campo (73) - Numero del campo (73) - Numero del campo (73)					
74. Numero del campo (74) - Numero del campo (74) - Numero del campo (74)					
75. Numero del campo (75) - Numero del campo (75) - Numero del campo (75)					
76. Numero del campo (76) - Numero del campo (76) - Numero del campo (76)					
77. Numero del campo (77) - Numero del campo (77) - Numero del campo (77)					
78. Numero del campo (78) - Numero del campo (78) - Numero del campo (78)					
79. Numero del campo (79) - Numero del campo (79) - Numero del campo (79)					
80. Numero del campo (80) - Numero del campo (80) - Numero del campo (80)					
81. Numero del campo (81) - Numero del campo (81) - Numero del campo (81)					
82. Numero del campo (82) - Numero del campo (82) - Numero del campo (82)					
83. Numero del campo (83) - Numero del campo (83) - Numero del campo (83)					
84. Numero del campo (84) - Numero del campo (84) - Numero del campo (84)					
85. Numero del campo (85) - Numero del campo (85) - Numero del campo (85)					
86. Numero del campo (86) - Numero del campo (86) - Numero del campo (86)					
87. Numero del campo (87) - Numero del campo (87) - Numero del campo (87)					
88. Numero del campo (88) - Numero del campo (88) - Numero del campo (88)					
89. Numero del campo (89) - Numero del campo (89) - Numero del campo (89)					
90. Numero del campo (90) - Numero del campo (90) - Numero del campo (90)					
91. Numero del campo (91) - Numero del campo (91) - Numero del campo (91)					
92. Numero del campo (92) - Numero del campo (92) - Numero del campo (92)					
93. Numero del campo (93) - Numero del campo (93) - Numero del campo (93)					
94. Numero del campo (94) - Numero del campo (94) - Numero del campo (94)					
95. Numero del campo (95) - Numero del campo (95) - Numero del campo (95)					
96. Numero del campo (96) - Numero del campo (96) - Numero del campo (96)					
97. Numero del campo (97) - Numero del campo (97) - Numero del campo (97)					
98. Numero del campo (98) - Numero del campo (98) - Numero del campo (98)					
99. Numero del campo (99) - Numero del campo (99) - Numero del campo (99)					
100. Numero del campo (100) - Numero del campo (100) - Numero del campo (100)					

ALLEGATO 3
FORMATO STANDARD PER LA RICEVUTA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
 Il rappresentante designato del gestore dell'impianto portuale di raccolta deve fornire il seguente modulo al comandante della nave che ha conferito i rifiuti in conformità dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/883.

ALLEGATO 3
(articolo 7)
FORMATO STANDARD PER LA RICEVUTA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
 Il rappresentante designato del gestore dell'impianto portuale di raccolta deve fornire il

DIRIGENZA A.C.E. 20/19/83 **Decreto Legislativo n. 200/83** **Scheda di riferimento della**

20/19/83 **Ministero delle Attività Produttive** **Decreto Legislativo n. 200/83** **Decreto Legislativo n. 200/83**

20/19/83 **Ministero delle Attività Produttive** **Decreto Legislativo n. 200/83** **Decreto Legislativo n. 200/83**

20/19/83 **Ministero delle Attività Produttive** **Decreto Legislativo n. 200/83** **Decreto Legislativo n. 200/83**

ALL'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

1. Nel caso di conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave di cui all'art. 7, l'Autorità competente determina l'importo della tariffa prevedendo:

- a) una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di cui all'art. 8, comma 1. Detta tariffa può essere incorporata nei diritti portuali o costituire una tariffa standard distinta per i rifiuti, nonché essere differenziata in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave;
- b) una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota di cui alla lettera a).

- 2. Nel caso di conferimento dei residui del carico di cui all'art. 10, la tariffa è posta a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta.
- 3. Le tariffe di cui ai numeri 1 e 2 possono essere ridotte se la gestione ambientale, la concezione, le attrezzature ed il funzionamento della nave sono tali che il comandante della nave stessa può

<p>Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 200/83.</p> <p>La tariffa è determinata in base ai costi di gestione degli impianti portuali di raccolta, di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 200/83.</p> <p>La tariffa è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 200/83; - una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota di cui alla lettera a). 	<p>Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave di cui all'art. 10, del D.Lgs. n. 200/83.</p> <p>La tariffa è posta a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta.</p> <p>Le tariffe di cui ai numeri 1 e 2 possono essere ridotte se la gestione ambientale, la concezione, le attrezzature ed il funzionamento della nave sono tali che il comandante della nave stessa può</p>
---	---



Schema di decreto ministeriale di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, modificata dalla direttiva (UE) 2020/182, recante norme relative al trattamento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2000/520/CE, numero di pratica 2000/5976

Vd vecchio allegato 2

ALLEGATO A
(Art. 5, comma 5)

INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE NAVI DA FORNIRE AGLI OPERATORI ED AGLI UTENTI DEL PORTO.

1. Ferimo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 5, l'Autorità competente fornisce al comandante della nave, al gestore dell'impianto portuale di raccolta ed agli altri utenti del porto un documento informativo contenente:
 - a) un breve accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti delle navi e dei residui del carico;
 - b) l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina ed orari di apertura;
 - c) l'elenco dei rifiuti trattati in via ordinaria;
 - d) l'elenco dei gestori delle attività di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi e dei residui di carico;
 - e) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti;
 - f) la descrizione delle procedure per il conferimento;
 - g) descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;

ANALISI TECNICO NORMATIVA

(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

Amministrazione competente: Ministero della Transizione Ecologica

Titolo: Schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE)2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi

PARTE I. ASPETTI TECNICO -NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.**

L'intervento regolatorio, adottato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea", riguarda l'attuazione della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, riportata nell'Allegato A, numero 18). Il legislatore europeo ha fissato l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dell'Unione garantendo al contempo, il buon funzionamento del traffico marittimo, migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il loro conferimento presso gli stessi impianti.

L'articolo 24 della direttiva indica il 28 giugno 2021 quale termine per il recepimento della stessa.

Gli impatti derivanti dal recepimento avranno ricadute sul comparto industriale, sociale, ambientale e del settore della pesca.

2) **Analisi del quadro normativo di riferimento**

La Direttiva (UE) 2019/883 Impianti Portuali, approvata nell'aprile 2019, che modifica la direttiva 2010/65/UE ed abroga la direttiva 2000/59/CE, si è resa necessaria a seguito degli esiti della valutazione effettuata nel quadro del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) che ha dimostrato una inesatta ed incompleta attuazione della precedente direttiva 2000/59 strettamente correlata alla Convenzione Marpol.

Al riguardo, è emersa la necessità di armonizzare più compiutamente i concetti primari contenuti nella citata direttiva 2000/59, tra i quali, in particolare, l'adeguatezza degli impianti, la notifica anticipata dei rifiuti, l'obbligo di conferimento e le esenzioni per le navi in servizio di linea, che in passato, erano stati diversamente e insufficientemente interpretati dagli Stati membri.

In tal senso, lo schema di decreto legislativo recepisce fedelmente l'obiettivo primario individuato nella protezione dell'ambiente marino dagli scarichi di rifiuti in mare, nei propri contenuti integrando, laddove possibile e non in contrasto, i principi della direttiva nel contesto nazionale già vigente.

La Legge 22 aprile 2021, n. 53 riporta nell'Allegato A, numero 18), la definizione dell'intervento regolatorio in oggetto, per il quale non sono stati previsti specifici criteri di delega.

3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'intervento regolatorio comporta la necessità di abrogazione e sostituzione del vigente decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.

4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non risultano profili di incompatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale, né con quelle degli enti locali. La disciplina recata dal presente provvedimento attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e non incide, pertanto, sulle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Il provvedimento all'esame è coerente con i principi della delega legislativa.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione, né risulta possibile il ricorso a strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Allo stato attuale esiste il Disegno di Legge "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")", che risulta essere in corso di esame in commissione dal 18 novembre 2020 (Atto Senato n. 1571).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero del conto della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rilevano profili giurisprudenziali incidenti sulla delega legislativa da attuare.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento in esame dà attuazione ad una direttiva europea e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nelle materie oggetto del provvedimento in esame non risultano aperte procedure d'infrazione.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 4) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia relativamente sul medesimo o analogo oggetto.

- 5) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indirizzi giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 6) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Molti Stati Membri dell'Unione europea hanno già provveduto a notificare alla CE analoghe norme interne di attuazione della Direttiva Europea (UE) 2019/883.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Risultano di nuova introduzione, in conformità alle previsioni della direttiva, le definizioni di *sufficiente capacità di stoccaggio*, *traffico di linea*; *scali regolari*; *scali frequenti*; *GISIS: sistema globale integrato di informazione sul traffico marittimo istituito dall'IMO*; *trattamento*; *tariffa indiretta*. A seguito delle interlocuzioni svolte con gli stakeholder, è stata introdotta la definizione di: zona di ancoraggio intesa come

t) zona di ancoraggio: l'area individuata nello specchio acqueo interno o esterno alle aree del porto, ove una nave può sostare, non necessariamente all'ancora, senza compiere operazioni commerciali intese come quelle che comportano la movimentazione, del carico pagante o l'imbarco o lo sbarco di passeggeri.

- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

Non si è resa necessaria alcuna verifica sulla correttezza dei riferimenti normativi, in quanto l'intervento regolatorio prevede la totale sostituzione della normativa vigente.

- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Come precedentemente riportato, l'intervento ha carattere di sostituzione di precedente atto normativo.

- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento regolatorio ha previsto l'abrogazione espressa del Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme del provvedimento non prevedono effetti retroattivi né producono effetti di interpretazione autentica o introducono norme derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte nelle materie sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento all'esame prevede successivi atti attuativi ed in particolare:

- art. 4, co. 3 – Il Ministro della difesa, con decreto di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi, delle caratteristiche di ogni classe di unità;

- art. 4, co.4.- Il Ministro dell'interno, con decreto di concerto con i Ministri della transizione ecologica, della salute, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità

-art. 4, co. 9 - Il Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione stabilisce, in conformità alle procedure definite dall'Organizzazione marittima internazionale, le modalità di segnalazione all'IMO ed allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta nonché le modalità di indagine su tutti i casi segnalati di presunta inadeguatezza e di notifica dell'esito dell'indagine all'IMO e allo Stato segnalante.

- art. 5, co. 8 – la definizione delle caratteristiche dei porti, in particolare dei piccoli porti non commerciali, è demandata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della Legge 28 gennaio 1994, n.84.

- art. 7, co. 7- con riferimento ai rifiuti alimentari entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della transizione ecologica si procede alla revisione del decreto 22 maggio 2001, recante misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario utilizzare dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE)2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi

Amministrazione competente: Ministero della Transizione Ecologica

Referente dell'amministrazione competente: Direzione Generale per l'economia circolare

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI.

L'intervento regolatorio, adottato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea", riguarda l'attuazione della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, riportata nell'Allegato A, sub 18). Il legislatore europeo ha fissato l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dell'Unione garantendo al contempo, il buon funzionamento del traffico marittimo, migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il loro conferimento presso gli stessi impianti.

L'articolo 24 della direttiva indica il 28 giugno 2021 quale termine per il recepimento della stessa.

Gli impatti derivanti dal recepimento avranno ricadute sul comparto produttivo del settore navale, sociale, ambientale e del settore della pesca.

CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

La Direttiva (UE) 2019/883 Impianti Portuali, approvata nell'aprile 2019, che modifica la direttiva 2010/65/UE ed abroga la direttiva 2000/59/CE, si è resa necessaria a seguito degli esiti della valutazione effettuata nel quadro del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) che ha dimostrato una inesatta ed incompleta attuazione della precedente direttiva 2000/59 strettamente correlata alla Convenzione Marpol.

Al riguardo, è emersa la necessità di armonizzare più compiutamente i concetti primari contenuti nella citata direttiva 2000/59, tra i quali, in particolare, l'adeguatezza degli impianti, la notifica anticipata dei rifiuti, l'obbligo di conferimento e le esenzioni per le navi in servizio di linea, che in passato, erano stati diversamente e insufficientemente interpretati dagli Stati membri causando incoerenze con il quadro della Convenzione MARPOL.

In tal senso, lo schema di decreto legislativo recepisce fedelmente l'obiettivo primario individuato nella protezione dell'ambiente marino dagli scarichi di rifiuti in mare, nei propri contenuti integrando, laddove possibile e non in contrasto, i principi della direttiva nel contesto nazionale già vigente.

La Legge 53/2021 riporta nell'Allegato A, sub 18), la definizione dell'intervento regolatorio in oggetto, per il quale non sono stati previsti specifici criteri di delega.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

Come riportato nei considerata della Direttiva in oggetto, la politica marittima dell'Unione deve mirare a conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente marino, tenendo conto della diversità delle zone marine interessate. Tale politica dovrebbe fondarsi sui principi di prevenzione, eliminazione alla fonte dei danni causati all'ambiente marino, nonché sul principio "chi inquina paga".

Ogni anno un ingente quantitativo di plastica finisce nei mari e negli oceani. Sebbene la maggior parte dei rifiuti marini è generata da attività a terra, anche il trasporto marittimo, compresi i settori della pesca e della navigazione da diporto, contribuisce in misura importante scaricando rifiuti quali plastiche e reti da pesca in disuso, che finiscono direttamente in mare.

L'obiettivo primario è quello di dotare i porti di adeguati impianti di raccolta dei rifiuti affinché venga garantito il regolare conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi fornendo loro il giusto livello di incentivo al conferimento presso tali impianti.

A tal fine, lo schema di decreto proposto introduce, tra l'altro, criteri uniformi relativi al sistema di recupero dei costi che assicuri il buon funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti senza creare disincentivo al conferimento degli stessi.

Attraverso l'applicazione di tariffe basate su categorie di costi e di entrate nette connesse al funzionamento e all'amministrazione degli impianti portuali di raccolta, si potrà garantire un efficace e efficiente funzionamento degli impianti portuali di raccolta.

La nuova normativa include espressamente nella disciplina anche il tema della definizione e gestione dei "rifiuti accidentalmente pescati" con l'obiettivo di potenziare le attività di raccolta degli stessi ed il loro successivo conferimento agli impianti portuali.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono:

- Numero e consistenza degli impianti portuali di raccolta;
- Verifica del livello di efficienza degli impianti;
- Verifica del livello di copertura dei costi degli impianti;
- Dati relativi alla raccolta di rifiuti in ambiente marino e del successivo conferimento agli impianti portuali;
- Quantitativo dei rifiuti presenti in ambiente marino e rapporto rispetto agli anni precedenti. Dati relativi alle attività di raccolta e conferimento.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione, in quanto la disciplina proposta contiene disposizioni necessarie per il recepimento della nuova direttiva europea 2019/883 sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, per l'applicazione della stessa.

Al fine di garantire un migliore recepimento della normativa europea, si è preferito procedere all'abrogazione ed alla integrale sostituzione della normativa vigente (dlgs 182/2003), piuttosto che introdurre modifiche al testo che avrebbero complicato la lettura della stessa.

L'obiettivo dell'intervento non può essere pertanto assicurato con modalità o strumenti diversi.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo è destinato a produrre effetti benefici a vantaggio della collettività per il miglioramento della qualità dell'ambiente marino.

Inoltre, alcune specifiche categorie, quali gli utenti dei porti e le categorie professionali del settore navale e della pesca, potranno beneficiare di una rete adeguata di impianti portuali di raccolta dei rifiuti che assicureranno un'efficace azione di recupero e riciclaggio degli stessi, garantendo al contempo la transizione verso l'economia circolare.

L'indicazione di criteri uniformi a livello europeo per la fissazione delle tariffe degli impianti garantirà altresì, una maggiore trasparenza e concorrenza tra i porti. La tariffa è proporzionata ed adeguata in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare.

Un particolare aspetto della nuova normativa introdotta è rappresentato dalla individuazione dei rifiuti accidentalmente pescati quali rifiuti esentati dall'applicazione di una tariffa. Tali costi possono essere coperti, con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato 4. Inoltre la classificazione come rifiuto urbano dei rifiuti accidentalmente pescati e conferiti al sistema portuale di raccolta da parte dei pescherecci permetterà una più capillare raccolta degli stessi anche da parte del sistema di gestione dei rifiuti comunale. Un accurato monitoraggio dei dati relativi al volume e alla quantità dei dati accidentalmente pescati è previsto attraverso la comunicazione di cui all'articolo 189 del Dlgs 152/2006 (dichiarazione MUD) da parte dell'Autorità competente al MITE e ad ISPRA per la successiva comunicazione alla Commissione Europea.

Dall'attuazione della presente normativa potranno derivare effetti positivi anche sul sistema dei controlli da parte delle autorità preposte.

Lo schema di decreto legislativo prevede in tal senso, un sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione europea con particolare riguardo alle ispezioni, ai rapporti relativi alle inadeguatezze rilevate negli impianti di raccolta, nonché all'elenco delle navi che non hanno proceduto al conferimento dei rifiuti prodotti e dei residui del carico.

Con riferimento alla consistenza numerica dei principali destinatari, si riportano alcuni dati:

- N. 50 aziende che operano nella quasi totalità dei porti italiani, dotate di una forza lavoro di circa 5.000 unità e di centinaia di mezzi nautici e terrestri (fonte Ansep Unitam)
- Flotta navale esistente in Italia:

Mercantili	1.353
Diporto	95.611
Pesca	12.311
Militari	47 navi e 8 sottomarini (non rientranti nel campo di applicazione del presente schema di decreto legislativo)

I rifiuti prodotti dalle navi vengono individuati in base alla classificazione dettata dalla Direttiva Marpol 73/78 e ai relativi allegati.

Le stime possibili sono ricavate dagli unici dati disponibili, quelli forniti da ANSEP-UNITAM (Associazione Nazionale delle Imprese per i Servizi Ecologici e Portuali e la Tutela dell'Ambiente Marino) relativi alla media dell'ultimo triennio. Essi sono indicativamente i seguenti:

Alimentari	10.590 ton
Alimentari extra UE	1.830 ton
Rifiuti non pericolosi	7.350 ton
Rifiuti pericolosi	10.790 ton
Acque di sentina	40.380 ton
Acque nere	20.360 ton
Oli	550 ton
Rifiuti sanitari	3 ton

Il quantitativo totale complessivo risulta pari a circa 92.000 ton/anno; tale quantità rappresenta lo 0,007 del totale dei rifiuti speciali complessivamente prodotti in Italia (pari a circa 130.000.000 di ton anno) ed è probabilmente sottostimato se si considera l'importanza di un comparto produttivo, sia per traffico merci che passeggeri, per un paese con tanti porti come il nostro.

Riguardo alla quantità dei rifiuti, si rimanda allo studio specifico di settore redatto dall'ISPRA nel 2015 sulla "La gestione dei rifiuti nei porti italiani", che fornisce un quadro complessivo dei Piani di gestione

portuali adottati dalle diverse Autorità portuali di sistema. (<https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/la-gestione-dei-rifiuti-nei-porti-italiani>).

Nel Piano di gestione portuale, infatti, devono essere considerati sia le diverse modalità di recupero dei rifiuti dalle navi a seconda della tipologia stessa del rifiuto (acque di sentina, rifiuti assimilabili agli urbani, rifiuti da cucine, ecc.) sia le problematiche collegate al trasferimento dei rifiuti agli impianti sia la capacità degli impianti stessi che devono essere proporzionate alla quantità di rifiuti raccolti e quindi al numero di navi che fa scalo nel porto. L'adozione di un Piano efficace e costruttivo permette di garantire una maggiore tutela dell'ambiente ed al contempo può costituire elemento di valorizzazione della struttura portuale capace di favorire anche un possibile contenimento dei costi di gestione.

Il rapporto fornisce una fotografia della produzione giornaliera per passeggero o per tipologia di carico, limitandosi a fornire una indicazione di quanti rifiuti vengono effettivamente gestiti dalle navi secondo le norme internazionali.

Di altra natura ed elaborazione sono i dati forniti dai Rapporti ISPRA sui rifiuti urbani e speciali i cui dati sono presi dalle dichiarazioni MUD delle aziende, comprensivi quindi anche di quelli inviati dalle aziende che gestiscono gli impianti portuali, ma non forniscono uno specifico spaccato dei rifiuti assimilabili agli urbani e speciali che vengono prodotti dalla flotta navale.

4.2. Impatti specifici

Premesso che il testo normativo in oggetto abroga e sostituisce il Decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 182 che già conteneva i principali concetti primari oggi riproposti nella direttiva 2019/883, tra i quali, in particolare, l'adeguatezza degli impianti, la notifica anticipata dei rifiuti, l'obbligo di conferimento e le esenzioni per le navi in servizio di linea, si ipotizza che dall'emanazione del presente provvedimento non derivino nuovi impatti specifici.

A. Effetti sulle piccole e medie imprese

Come già riportato, il presente testo normativo riproduce, nelle linee generali, l'impianto già previsto nel Dlgs 182/2003 a cui le piccole e medie imprese si sono già adeguate. Si attendono comunque miglioramenti sulle attività relative alla gestione dei rifiuti in considerazione dell'auspicato aumento del numero e del miglioramento degli impianti portuali di raccolta.

Con riferimento all'applicazione dei costi per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti, la direttiva in attuazione riporta chiaramente l'obiettivo di non creare tariffe tali da disincentivare il conferimento dei rifiuti da parte delle navi.

B. Effetti sulla concorrenza

Dall'emanazione del presente provvedimento potranno derivare positivi effetti sulla concorrenza, in relazione alle tipologie di servizi offerti dagli impianti portuali di raccolta di rifiuti che sapranno meglio rispondere alle esigenze delle navi che utilizzano abitualmente il porto senza causare loro ingiustificati ritardi e correlati alle tariffe praticate.

C. Oneri informativi

L'intervento regolatorio non prevede l'introduzione di nuovi oneri informativi.

Le comunicazioni previste negli Allegati al testo normativo sono la riproduzione di analoghe comunicazioni già vigenti.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione previsti dalla nuova direttiva sono rispettati in quanto il presente intervento regolatorio non introduce adempimenti ulteriori e/o più gravosi, rispetto al dettato europeo.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione privilegiata è funzionale al recepimento delle disposizioni della nuova direttiva europea 2019/883 sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1. Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono: il Ministero della transizione ecologica, per gli aspetti di carattere normativo insieme ai ministeri concertanti, le Autorità competenti (Autorità di sistema portuale, Autorità marittima), i gestori degli impianti portuali, i soggetti pubblici e privati del comparto navale, coinvolti nella gestione dei rifiuti a qualsiasi titolo e le Autorità nazionali che li vigilano.

5.2 Monitoraggio

Gli aspetti prioritari da monitorare e da considerare ai fini della VIR sono gli indicatori descritti nelle sezioni precedenti, vale a dire:

- Numero e dimensioni degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti;
- Analisi dei costi
- Volume e tipologia dei rifiuti conferiti;
- Volume e tipologia dei rifiuti risultanti dal monitoraggio eseguito in ambiente marino;
- Numero di violazioni contestate e tipologia di accertamenti eseguiti.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Tutte le consultazioni sono state effettuate nella fase di redazione del testo di decreto legislativo per recepimento della direttiva europea. Alla consultazione hanno partecipato tutti gli stakeholders del settore per la valutazione delle misure e l'elaborazione delle proposte contenute nell'intervento regolatorio. Tra gli stakeholder consultati vi sono: le associazioni di categoria, l'ISPRA, tutti gli operatori di settori sulle diverse aree di competenza, nonché i Ministeri coinvolti.

Tra le principali osservazioni pervenute si segnala la richiesta di integrazione o modifica di alcune definizioni (ad esempio, residui del carico, imbarcazioni da diporto, zona di ancoraggio) o la richiesta di chiarimento su particolari nozioni (ad esempio quella di piccoli porti). Rispetto alle definizioni sono state accolte osservazioni solo con riferimento alle definizioni non di diretta derivazione comunitaria.

Sono pervenute anche richieste finalizzate ad una revisione delle diverse competenze alcune delle quali non sono state ritenute accoglibili perché già disciplinate dettagliatamente in altre fonti e fuori delega. E' stato altresì richiesto di inserire i rifiuti prodotti dall'equipaggio della nave tra quelli da considerare come urbani.

Diverse osservazioni sono pervenute anche sulle norme relative ai piani di raccolta, alle tariffe, agli obblighi di notifica o di conferimento dei rifiuti ed al sistema delle esenzioni. Rispetto a questi temi diverse osservazioni non sono state ritenute accoglibili in quanto le disposizioni di nuova introduzione sono espressamente previste dalla direttiva comunitaria. Laddove possibile, sono state comunque accolte le osservazioni di dettaglio su temi non coperti dalla direttiva (es. competenza su approvazione del Piano).

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'intervento in esame è stato valutato:

- dalla Direzione generale per l'economia circolare (ECD);
- dall'Ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica.